




CREDEMASSICURAZIONI



PROTEZIONE ARTIGIANO

Contratto di assicurazione multirischi

SET INFORMATIVO

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** (DIP Danni)
- **Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo** (DIP Aggiuntivo Danni)
- **Condizioni di Assicurazione** comprensive di **Glossario** (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”)

e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione 12/20

Credemassicurazioni S.p.A.

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it



La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemassicurazioni.it

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza facoltativa tutela dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione dell'azienda.



Che cosa è assicurato?

La sezione **Danni ai Beni** contiene le garanzie:

✓ **Incendio Fabbricato, Contenuto e complementari**, riguarda i danni al fabbricato e al contenuto provocati da incendio, ma anche da altre cause, quali ad esempio il fulmine, l'esplosione e da una serie di garanzie particolari di seguito elencate: ricorso terzi; beni assicurati a condizioni speciali; eventi socio-politici; terrorismo; eventi atmosferici e sovraccarico neve; spargimento d'acqua; ricerca del guasto; gelo; fenomeno elettrico; merci in refrigerazione. **Si può scegliere di assicurarsi solo per i danni al fabbricato o al contenuto o per entrambi.**

✓ **Furto**, riguarda i danni da furto e rapina dei beni assicurati, comprese coperture particolari come furto e rapina dei beni presso terzi e furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere, mostre.

✓ **Cristalli**, riguarda i danni di rottura di lastre facenti parte dei beni assicurati.

Per i **danni al fabbricato da incendio**, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di Euro 50.000 e un massimo di Euro 2.000.000 (il valore minimo può variare in funzione della tipologia di attività svolta dall'azienda)

Per i **danni al contenuto da incendio**, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di Euro 5.000 e un massimo di Euro 200.000 (il valore minimo può variare in funzione della tipologia di attività svolta dall'azienda).

Per i **danni alle merci in refrigerazione**, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di €1.000 e un massimo di €10.000.

Per i **danni da furto**, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di € 5.000 e un massimo di € 60.000.

Per la **garanzia cristalli**, la somma assicurata può essere scelta tra un minimo di € 1.000 e un massimo di € 10.000.

La sezione **Danni a Terzi** contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire qualora, in relazione alla proprietà, alla conduzione d all'attività svolta, si provochino danni a terzi:

- ✓ Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);
- ✓ Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Per la sezione **Danni a terzi**, è possibile scegliere il massimale tra due livelli: € 500.000 - €1.000.000.

✓ Si precisa che per ciascun contratto sarà sempre operante la garanzia "Assistenza".



Che cosa non è assicurato?

✗ **Non sono assicurabili** le attività con più di cinque addetti, compreso il titolare dell'azienda.

Le garanzie **Incendio Fabbricato, Contenuto e complementari** non sono operanti in caso di danni:

✗ di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla presente garanzia;

✗ subiti dalle merci in refrigerazione, salvo se acquistata la condizione particolare "Merci in refrigerazione".

La garanzia **Furto** non è operante:

✗ a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono più di 45 giorni consecutivi disabitati e incustoditi; relativamente ai valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;

✗ in caso di danni causati ai beni riposti all'aperto.

La garanzia **Cristalli** non è operante in caso di rotture:

✗ derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;

✗ di lastre oggetto di commercializzazione e/o riparazione e di lastre aventi valore artistico.

✗ Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

La garanzia **Responsabilità civile verso terzi** non comprende i danni:

✗ da furto;

✗ derivanti da infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

✗ derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili;

✗ ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall'Assicurato; ad opere e/o cose oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;

✗ a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;

✗ cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna, somministrazione o distribuzione a terzi;

✗ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;

✗ a condutture ed impianti sotterranei in genere;

✗ cagionati da appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi del cui fatto l'Assicurato debba rispondere;

✗ cagionati da merci o prodotti in genere dopo la consegna a terzi.



Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro verranno applicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo sotto elencati.

Danni ai beni - Incendio Fabbricato, Contenuto e Complementari

Rischio assicurato	Franchigia e/o scoperto	Limite
! Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione	Scoperto del 10% con il minimo di €250	Per evento e per anno assicurativo €5.000
! Demolire, sgomberare, trattare, trasportare alla più vicina discarica idonea		10% dell'indennizzo
! Onorari di competenza del perito, consulenti e professionisti		Rimborso di un importo massimo del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000
! Ricorso terzi		€50.000 per evento e per anno assicurativo, con il sottolimito di €10.000 per danni da interruzione di esercizio
! Beni assicurati a condizioni speciali	€250	€5.000 per evento e per anno assicurativo
! Eventi socio-politici	Scoperto del 10% con un minimo di €1.000 e un massimo di €50.000	70% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo
! Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici	Scoperto del 20% con un minimo di €500	Per evento e per anno assicurativo €4.000
! Terrorismo	Scoperto del 10% con un minimo di €1.000 e un massimo di €50.000	70% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo col massimo di €500.000
! Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici	Scoperto del 20% con un minimo di €500	Per evento e per anno assicurativo €4.000
! Eventi atmosferici	Scoperto del 10% con un minimo di €1.000 e un massimo di €50.000	70% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo
! Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici	Scoperto del 20% con un minimo di €500	Per evento e per anno assicurativo €4.000
! Sovraccarico neve	Scoperto del 10% con un minimo di €1.000 e un massimo di €50.000	50% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo
! Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici	Scoperto del 20% con un minimo di €500	Per evento e per anno assicurativo €4.000
! Spargimenti d'acqua	€350	Per evento e per anno assicurativo €15.000
! Ricerca del guasto	€350	Per evento e per anno assicurativo €3.000
! Gelo	€350	Per evento e per anno assicurativo €10.000
! Fenomeno elettrico	€ 350	Per evento e per anno assicurativo €5.000
! Merci in refrigerazione	Scoperto del 10% con un minimo di €250	Somma assicurata indicata sul modulo di polizza

Furto

Rischio assicurato	Franchigia e/o scoperto	Limite
! Furto/Rapina ed estorsione dei valori	Scoperto del 15%	10% della somma assicurata minimo €1.000 - massimo €5.000
! Furto attraverso aperture, protezioni e strutture difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto descritto in polizza	Scoperto del 20%	
! Guasti cagionati dai ladri e furto di fissi e infissi, atti vandalici		10% della somma assicurata - minimo €1.000
! Perdita di valori durante il trasporto	Scoperto del 15%	10% della somma assicurata - massimo € 5.000
! Spese sanitarie conseguenti ad infortunio		Massimo € 1.500
! Furti commesso con veicoli ricoverati nei locali dell'azienda	Scoperto del 15%	



! Furto e rapina dei beni presso terzi		20% della somma assicurata
! Furto e rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre	Scoperto del 20% con un minimo di €500	25% della somma assicurata

! La garanzia **Cristalli** è sottoposta ad una franchigia di €100, con limite di indennizzo per singola lastra di €1.000.

Danni a terzi

Rischio assicurato	Franchigia e/o scoperto	Limite/Massimale
! Danni verificatisi in Paesi extraeuropei	Scoperto del 10% con un minimo di €5.000 e un massimo di €50.000	Massimale di Polizza
! Proprietà del Fabbricato	€500	Massimale di Polizza
! Spargimenti di acqua	€250	€300.000 per sinistro
! Danni da inquinamento accidentale	Scoperto del 10% con un minimo di €2.000	€25.000 per sinistro
! Danni cagionati a cose da incendio	€500	€300.000 per sinistro
! Danni cagionati a veicoli ed a cose trovatesi sugli stessi	€250	€25.000 per sinistro
! Garanzia postuma	Scoperto del 10% con un minimo di €250	€50.000 per sinistro/anno per danni a cose
! Lavori e/o attività svolti al di fuori dell'ambito dell'azienda	Scoperto del 15% con un minimo di €250	10% massimale per danni diversi da Incendio - €300.000 per danni di incendio
! Danni a cose in consegna e custodia	Scoperto del 10% con un minimo di €250	€10.000 per sinistro/anno per danni a cose
! Cose di proprietà dei prestatori di lavoro	€250	€10.000 per sinistro
! Sospensione o interruzione di attività	Scoperto del 10% con un minimo di €250	€50.000 per sinistro/anno

Assistenza

- ! limite di 200€ per evento, per invio di idraulico, elettricista, fabbro e falegname;
- ! limite di 300€ per evento, per invio vetraio e trasporto in ambulanza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
- ✓ Le garanzie **Danni ai terzi** valgono per i danni che si verificano nel mondo intero.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e/o la variazione della tua attività professionale. Eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché essere causa di annullamento del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, annuale e pagabile in un'unica soluzione per ciascuno periodo annuo, è dovuto alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio mediante autorizzazione all'addebito diretto sul tuo c/c bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture decorrono dalle ore 24 della data di pagamento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell'assicurazione. Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Al fine di interrompere il tacito rinnovo della polizza, hai la facoltà di esercitare la **disdetta**, da comunicare almeno 15 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di Credemassicurazioni.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: Protezione Artigiano

Data di realizzazione: 19/12/2020

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); per informazioni e assistenza contattare il numero verde **800 27.33.36**; Fax: 0522 442041; Sito Internet: www.credemassicurazioni.it; Email: info@credemassicurazioni.it; Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2019, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 41,1 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 27 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2019, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell'impresa al seguente link: <https://credemassicurazioni.it/it/pillar-iii>

L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 309,51% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 66,95 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 21,63 milioni), e pari al 725,19% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 66,95 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 9,23 milioni).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Per quanto riguarda le garanzie **Incendio Fabbricato**, **Contenuto e Complementari**, Credemassicurazioni rimborsa le spese ragionevolmente sostenute e documentate, nei limiti delle somme assicurate:

- ✓ per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare alla più vicina discarica idonea, purché ubicata nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del sinistro;
- ✓ per riparare i danni arrecati ai beni assicurati allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi previsti dalla presente garanzia, sempreché tali danni siano stati arrecati per ordine dell'Autorità, dall'Assicurato o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, in modo ragionevole;

in eccedenza alle somme assicurate:

- ✓ per gli onorari di competenza del perito, consulenti e professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
- ✓ per rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

Per quanto riguarda la garanzia **Furto**, Credemassicurazioni rimborsa, anche in eccedenza alle somme assicurate, le spese ragionevolmente sostenute e documentate relative a:

- ✓ spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal portavalori a seguito di furto o rapina avvenuti al di fuori dell'azienda;

- ✓ spese ed onorari di competenza del perito, consulenti e professionisti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

La sezione **Danni a Terzi** contiene le seguenti condizioni particolari:

- ✓ garanzia postuma con la quale l'assicurazione viene estesa alla responsabilità civile degli Assicurati per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione o difettosa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o rimozione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere;
- ✓ l'assicurazione comprende i danni verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o attività al di fuori dell'ambito dell'azienda, quali installazione, rimozione, manutenzione e riparazione, ivi compresi quelli ai locali nei quali si svolgono i lavori ed ai relativi infissi;
- ✓ l'assicurazione comprende i danni arrecati alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese le operazioni di loro sollevamento, carico e scarico.

La sezione **Assistenza** contiene:

- ✓ le garanzie per le emergenze che possono interessare l'azienda oggetto dell'assicurazione o che possono compromettere lo svolgimento dell'attività assicurata. Al verificarsi di una di tali situazioni la Centrale Operativa, a seconda dei casi offre: invio di tecnici specializzati (idraulici, elettricisti, fabbri, falegnami), nonché rientro anticipato dell'Assicurato e trasporto in autoambulanza.

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato ove ha sede l'azienda da assicurare sia costruito in cemento armato o laterizi nelle strutture portanti verticali e solai, in materiale incombustibile nelle strutture portanti del tetto, pareti esterne e copertura. È tollerata la presenza di materiali diversi da quelli indicati nelle strutture portanti verticali del tetto e nei solai, purché relativi a porzioni di fabbricato complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta; materiali diversi da quelli indicati in porzioni di pareti esterne e copertura per non oltre 1/3 delle rispettive superfici; coibentazioni e soffittature in materiali combustibili. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato le suddette caratteristiche devono riferirsi sia alla porzione sia all'intero fabbricato di cui la porzione assicurata fa parte.

Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel modulo di polizza, l'impegno di Credemassicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

Sezione Danni ai Beni

Le garanzie **Incendio Fabbricato, Contenuto e Complementari** non sono operanti in caso di danni:

- ✗ causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- ✗ causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ causati o agevolati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ✗ causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- ✗ di scoppio e implosione alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- ✗ indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- ✗ ai beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

La garanzia **Ricorso terzi** non è operante per i danni:

- ✗ ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati;
- ✗ di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo.

La garanzia complementare **Eventi socio-politici** non è operante per i danni conseguenti o comunque riconducibili a:

- ✗ inondazione o frana;
- ✗ rapina, estorsione, furto, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ✗ subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- ✗ verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di

	<p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; ✘ scritte o imbrattamento. <p>La garanzia complementare Terrorismo non è operante per i danni di contaminazione da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ sostanze chimiche e biologiche; ✘ virus informatici di qualsiasi tipo. <p>La garanzia complementare Eventi atmosferici non è operante per i danni conseguenti o comunque riconducibili a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi; ✘ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; ✘ mareggiata e penetrazione di acqua marina; ✘ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; ✘ gelo; ✘ cedimento o franamento del terreno; <p>subiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; ✘ recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne; ✘ enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; ✘ fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tendo-tenso- strutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto; ✘ serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; ✘ manufatti di materia plastica, lastre in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine. <p>La garanzia complementare Sovraccarico neve non è operante per i danni conseguenti o comunque riconducibili a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ da valanghe e slavine; ✘ da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; ✘ ai fabbricati non conformi alle norme, vigenti all'atto del perfezionamento di detta polizza, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; ✘ ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto; ✘ ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro contenuto; ✘ a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve. <p>La garanzia complementare Spargimenti di acqua non è operante per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ dovuti a umidità e stillicidio. <p>La garanzia complementare Gelo non è operante per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate o installate all'esterno del fabbricato; ✘ ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale caldaia) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro; ✘ da stillicidio e umidità; ✘ subiti dagli enti all'aperto. <p>La garanzia complementare Fenomeno elettrico non è operante per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ a tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati; ✘ conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; ✘ per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; ✘ dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati. </p>
--	---

La garanzia **Furto** non è operante per i danni:

- ✘ verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ✘ verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- ✘ commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- ✘ commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone che abitano con quelle indicate al punto precedente o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, eccetto quanto previsto in caso di furto commesso da persone dipendenti; da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono; da persone legate a quelle indicate al punto precedente da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti;
- ✘ indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- ✘ ai beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

La garanzia **Cristalli** non è operante in caso di rotture:

- ✘ causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- ✘ causate o agevolate con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- ✘ causate da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✘ causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- ✘ di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti.

Sezione **Danni a Terzi**

La garanzia **Responsabilità civile verso terzi** non comprende i danni:

- ✘ da vibrazioni;
- ✘ da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo;
- ✘ da detenzione e/o impiego di esplosivi;
- ✘ a cose da cedimento, franamento o assestamento del terreno.

Le garanzie di **Responsabilità civile verso terzi** e **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro** non comprendono in ogni caso i danni:

- ✘ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- ✘ derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- ✘ derivanti da rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- ✘ derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- ✘ di carattere punitivo (limitatamente ai sinistri verificatisi in Usa, Canada e Messico).

La condizione particolare **garanzia postuma** non comprende i danni:

- ✘ agli impianti e/o apparecchiature e/o cose installate, riparate nonché qualsiasi spesa inerente la ricerca del difetto, la sostituzione o riparazione delle stesse;
- ✘ ai veicoli oggetto di interventi, a cose installate, riparate, nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse, salvo che siano dovuti ad urto o collisione conseguente ad incidente di circolazione stradale o di navigazione.

La condizione particolare **danni a cose in consegna e custodia** non comprende i danni:

- ✘ a oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito e valori in genere; alle cose trasportate al di fuori delle strutture aziendali; ad immobili ed a cose utilizzate o detenute a

	<p>titolo di locazione finanziaria.</p> <p>Sezione Assistenza</p> <p>Le garanzie della sezione Assistenza non comprendono i sinistri che siano conseguenza diretta di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ guerre, insurrezioni, occupazioni militari; ✘ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura; ✘ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche; ✘ atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Nei locali e nell'area in uso all'Assicurato non è ammessa la presenza di esplosivi.

È ammessa la presenza di infiammabili (come, ad esempio, gas combustibili e sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano) e merci speciali (come, ad esempio, la cellulosa e la schiuma di lattice) nei limiti e alle condizioni che seguono:

- sino a 100 kg di infiammabili e sino a 200 kg di merci speciali;
- gli infiammabili esistenti negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati, negli appositi depositi ubicati all'esterno del fabbricato ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore;
- le merci speciali riposte negli appositi depositi ubicati all'esterno del fabbricato.

Sezione Danni ai Beni

Per la condizione particolare **Ricorso terzi** sono presenti i seguenti limiti:

- non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui convivente; quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale Rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le società che, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli Amministratori delle medesime.

Per la garanzia **Merci in refrigerazione** sono presenti i seguenti limiti:

- la garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Sezione Danni a Terzi

Per la garanzia **Responsabilità civile verso terzi** non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
- i prestatori di lavoro e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività descritta nel modulo di polizza;
- gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti.


Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, limitatamente al caso di morte e lesioni personali, al socio a responsabilità illimitata e agli amministratori che non siano legali rappresentanti; ai clienti e ai fornitori che in via occasionale partecipino a operazioni di carico e scarico; ai tirocinanti, agli stagisti, ai liberi professionisti e consulenti d'opera dei quali l'Assicurato si avvale. Ai lavoratori autonomi, agli appaltatori, ai subappaltatori ed ai loro prestatori di lavoro viene riconosciuta la qualifica di terzi limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime.





Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<p>Cosa fare in caso di sinistro?</p>	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>In caso di sinistro compreso nella sezione Danni ai Beni, l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; - dare avviso Credemassicurazione entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza; - fare nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per legge; - conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine della perizia; - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
--	---

	<p>- denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.</p> <p>In caso di sinistro compreso nella sezione Danni a Terzi, il Contraente deve darne avviso scritto a Credemassicurazioni entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.</p> <p>In caso di sinistro compreso nella sezione Assistenza, contattare la centrale operativa al numero verde 800.896991 (dall'estero, prefisso internazionale seguito da 011.7425566), comunicando le proprie generalità, il numero di polizza, il tipo di assistenza richiesta, il numero di telefono e l'indirizzo di chiamata.</p> <p>Per effettuare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare l'apposito modulo di denuncia disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it (sezione "Area Clienti"). Inoltre, è possibile inviare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'Area Riservata presente sul sito di Credemassicurazioni</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: il prodotto non prevede la presenza di prestazioni fornite da enti/strutture convenzionate con la compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: i servizi e le prestazioni della sezione Assistenza sono organizzati ed erogati tramite la Centrale Operativa componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua, con cui Credemassicurazioni S.p.A. è convenzionata.</p> <p>Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Credemassicurazioni, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Qualora la polizza sia connessa a un mutuo o ad altri contratti di finanziamento, in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del debito ad altro soggetto mutuante (c.d. "portabilità") ovvero di rinegoziazione del contratto di finanziamento, l'Assicurato potrà scegliere se mantenere in essere l'assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata con restituzione della parte di premio pagato (al netto delle imposte di legge) relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è destinato ai titolari di azienda artigiana con massimo 5 addetti ed è rivolto a tutelare la propria attività da eventuali rischi relativi all'immobile e/o al suo contenuto, non connessi al mancato pagamento delle rate dei finanziamenti sottoscritti con Credito Emiliano. Il prodotto prevede la possibilità di assicurare i danni provocati da incendio e altri danni naturali (al fabbricato e al contenuto), con possibilità di coprire le merci in refrigerazione, da furto (al contenuto), dalla rottura di cristalli, a terzi in relazione alla conduzione dell'immobile o verso i prestatori di lavoro.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di assicurazione. La tabella riporta le diverse tipologie di costo espresse in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.

Tipologia di costo	% del premio versato (al netto delle imposte)
Costi di intermediazione	30%
Altri costi	20%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?


All'impresa assicuratrice	È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia; fax 0522442041; e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://credemassicurazioni.it/it/contatti/segnalazione-reclami La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



CREDEMASSICURAZIONI



PROTEZIONE ARTIGIANO

Contratto di assicurazione multirischi

Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario

da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Edizione 3558T1220

Redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari"

Credemassicurazioni S.p.A.

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia) Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it - PEC: info@pec.credemassicurazioni.it



























La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemassicurazioni.it



CONTATTI UTILI

Servizio clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00)	800 – 27.33.36
Assistenza attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno	800 – 89.69.91
	Dall'estero 0039 011-7425566

INDICE

INTRODUZIONE		1
GLOSSARIO		1
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE		1
	1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	1
	2 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO	1
	3 DURATA DELLA COPERTURA	2
	4 RECESSO, DISDETTA ED ESTINZIONE ANTICIPATA	2
	5 INFORMAZIONI SUL PREMIO	3
	6 DOVE VALE LA COPERTURA	4
	7 ALTRE INFORMAZIONI	4
	8 COMUNICAZIONI	4
SEZIONE DANNI AI BENI		5
INCENDIO FABBRICATO, CONTENUTO E COMPLEMENTARI		5
	9 CHE COSA POSSO ASSICURARE	5
	10 CHE COSA NON E' ASSICURATO	10
	11 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	10
FURTO		11
	12 CHE COSA POSSO ASSICURARE	11
	13 CHE COSA NON E' ASSICURATO	13
	14 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	14
CRISTALLI		15
	15 CHE COSA POSSO ASSICURARE	15
	16 CHE COSA NON E' ASSICURATO	15
	17 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	16
	18 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	16
SEZIONE DANNI A TERZI		19
	19 CHE COSA POSSO ASSICURARE	19
	20 CHE COSA NON E' ASSICURATO	22
	21 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	23
	22 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	24
SEZIONE ASSISTENZA		25
	23 CHE COSA POSSO ASSICURARE	25
	24 CHE COSA NON E' ASSICURATO	26
	25 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI	27
	26 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	27
ALLEGATO 1 - AZIENDE ASSICURABILI		28

Introduzione

Il prodotto Protezione Artigiano tutela la tua attività artigianale dai danni subiti dal *Fabbricato* e dal *Contenuto* a seguito di *Incendio*, eventi atmosferici, atti vandalici e socio-politici e spargimenti di acqua. Inoltre la polizza ti tutela da eventi quali il *Furto*, danni accidentali ai cristalli ed eventuali danni involontariamente provocati a terzi.

Questo documento è organizzato in:

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Sono norme che regolano l'*Assicurazione* in generale.

SEZIONI

Il prodotto è composto da sezioni in cui vengono illustrate i pacchetti e le relative garanzie offerte, i rischi esclusi e cosa fare in caso di *Sinistro*.

Protezione Artigiano prevede i seguenti pacchetti:

- *INCENDIO* e complementari *Fabbricato*
- *INCENDIO* e complementari *Contenuto*
- *FURTO*
- CRISTALLI
- DANNI A TERZI
- *MERCI IN REFRIGERAZIONE*
- ASSISTENZA

E' obbligatorio acquistare almeno 2 pacchetti ai quali è sempre abbinata la garanzia Assistenza.

Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi.

Saranno operanti solo le garanzie acquistate ed esplicitamente indicate nel *Modulo di polizza*.

APPENDICI

Appendici alle *Condizioni di Assicurazione*

NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dal Contraente.

Data ultimo aggiornamento: 19/12/2020

Glossario

Indica il significato dei principali termini utilizzati in Polizza che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ADDETTI

Il titolare dell'*Azienda*, i suoi familiari, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro presti la sua opera a qualsiasi titolo nell'*Azienda* stessa, purché in regola con gli obblighi di legge. Sono in ogni caso esclusi gli *Appaltatori*, i *Subappaltatori* ed i *Lavoratori Autonomi*.

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE E LAVORATORE AUTONOMO

La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di una parte delle attività dichiarate nel *Modulo di polizza* o ne autorizza l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e *Conduttori Esterni*, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio di singole macchine, personal computer e mini elaboratori. Sono esclusi telefoni cellulari, palmari e tablet.

AREA RISERVATA

Area personale, a disposizione del *Contraente*, presente sul sito della *Compagnia*.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

AZIENDA

L'insieme dei beni assicurati di pertinenza dell'azienda individuata nel *Modulo di polizza* (compresi eventuali depositi, dipendenze o uffici) che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione del rischio indicata nel *Modulo di polizza*. Non è compresa l'eventuale abitazione civile del *Contraente*.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.a. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La Centrale Operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

COMPAGNIA

Credemassicurazioni S.p.A.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONDUTTORI ESTERNI

Cavi di collegamento tra le *Apparecchiature Elettroniche* e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle *Apparecchiature Elettroniche*.

CONTENUTO

L'insieme delle *Cose* inerenti all'attività e situate nell'ambito dell'ubicazione indicata nel *Modulo di polizza*, di proprietà dell'Assicurato o di terzi, poste nei locali e negli eventuali annessi uffici, depositi e/o dipendenze, anche non comunicanti, quali:

- macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., attrezzatura e arredamento industriale dei depositi coesistenti e delle dipendenze; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione di *Fabbricato* - serbatoi, silos metallici e relative tubazioni -.

Sono compresi:

- effetti personali dei dipendenti, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti in *Azienda*, fino ad un massimo di € 2.500 per singolo evento
- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo, fino ad un massimo di € 1.000 per singolo oggetto
- solo per la garanzia *Incendio*: valori con il limite di 1/10 della *Somma Assicurata* con il massimo di € 2.500 fermo restando il limite di massimo *Indennizzo* rappresentato dalla *Somma Assicurata* per il *Contenuto*.

Sono altresì comprese le migliorie apportate dal *Contraente* al *Fabbricato* qualora lo stesso non fosse oggetto di copertura. È incluso altresì quanto rientra nella definizione di *Apparecchiature Elettroniche*, di *Merci* e di *Merci speciali*.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con *Credemassicurazioni* e sottoscrive il *Modulo di polizza*.

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

CREDEMASSICURAZIONI

Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

DEPOSITO ACCESSORIO

Locale unico, destinato in modo esclusivo a deposito accessorio dell'*Azienda* ma ubicato presso un indirizzo diverso purché nel medesimo comune dell'*Azienda*.

Il deposito accessorio è garantito qualora sia:

- In possesso degli stessi requisiti previsti all'articolo 2.1 - Caratteristiche del *Fabbricato*
- Indicato nel *Modulo di polizza*

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- A contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *Esplosione*
- Per azione meccanica o termica esplodono

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE

Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'*Assicurato*, suoi familiari e dipendenti, sia verso altre persone, per costringere l'*Assicurato*, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna dei beni e valori assicurati, devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel *Modulo di polizza*.

FABBRICATO

Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono l'*Azienda*, comprese eventuali dipendenze e depositi, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o mantenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici.

Sono altresì compresi i pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici purché al servizio del fabbricato e installati sullo stesso o nell'area di sua pertinenza.

È esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di *Contenuto*.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977), che l'*Assicurato* ha dovuto effettivamente sostenere.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA

Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'*Assicurato*.

FURTO

L'impossessarsi di beni e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA

Sottrazione di valori con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su valori che siano indosso al derubato o a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INDENNIZZO

La somma dovuta da *Credemassicurazioni* a seguito del verificarsi di un *Sinistro* liquidabile a termini di polizza

INCENDIO

Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCIDENTE

Il *Sinistro* dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INCOMBUSTIBILE

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26.6.1984).

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili *Esplosivi* - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- Gas combustibili
- Liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° c
- Ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno
- Sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili
- Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

E' tollerata la presenza di *Infiammabili* sino ad un massimo di 100 Kg.

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività, tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.

LASTRE

Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (escluse le parti elettriche), purché nell'area dell'*Azienda*. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo che *Credemassicurazioni* si impegna a corrispondere in caso di *Sinistro*.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'*Azienda*, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, *Infiammabili* e *Merci Speciali* nei quantitativi tollerati. Si considerano merci anche i veicoli iscritti al P.R.A. ricoverati presso l'*Azienda* per lavori di riparazione e/o trasformazione, nonché le *Apparecchiature Elettroniche* oggetto di produzione, riparazione e commercializzazione.

MERCI SPECIALI

- Celluloide (grezza ed oggetti di)
- Espansite Di Sughero
- Schiuma di lattice
- Gomma spugna e microporosa
- Materie plastiche espanse o alveolari
- Imballaggi di materia plastica espansa od alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle merci) e scarti di imballaggi combustibili

Non si considerano merci speciali quelle entrate nella composizione del prodotto finito.
E' tollerata la presenza di merci speciali sino ad un massimo di 200 Kg.

MEZZI DI CUSTODIA

Armadi corazzati, caserforti, camere di sicurezza e corazzate.

MODULO DI POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e che disciplina lo stesso con *Credemassicurazioni*.

OPERAZIONE DI CARICO

Il sollevamento delle *Merci* da terra in prossimità del veicolo designato, per deporle sullo stesso.

OPERAZIONE DI SCARICO

Inversa all'operazione di carico.

PARTI

Il *Contraente* e *Credemassicurazioni*.

PORTAVALORI

Persona incaricata del trasporto di valori (*Assicurato*, suoi familiari o dipendenti).

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* a *Credemassicurazioni* in relazione alla copertura prestata con la Polizza.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

PRESTATORI DI LAVORO

Tutte le persone fisiche di cui l'*Assicurato/Contraente* si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta nel *Modulo di polizza* e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile. Sono in ogni caso esclusi gli *Appaltatori*, i *Subappaltatori* ed i *Lavoratori autonomi*.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione per la quale *Credemassicurazioni*, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della *Regola Proporzionale*.

A tale forma di assicurazione sono soggette le seguenti garanzie:

- Garanzia *Incendio*: Ricorso terzi, Beni assicurati a condizioni speciali, *Fenomeno elettrico*, *Merci* in refrigerazione
- Garanzia *Cristalli*
- Garanzia *Furto*

RAPINA

Sottrazione di beni e valori mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. Alla rapina è equiparato lo *Scippo*.

RECESSO

Diritto del *Contraente* di recedere dalla polizza di assicurazione e farne cessare gli effetti.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *Valore intero* o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la *Somma Assicurata* per ciascuna categoria di beni indicata nel *Modulo di polizza* deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *Sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e *Somma Assicurata*, l'*Indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

SCOPERTO

Franchigia

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a *Esplosione*. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per cui è prestata la garanzia.

SOLAI

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

SOMMA ASSICURATA

La somma fino alla concorrenza della quale *Credemassicurazioni* presta la garanzia. E' indicata sul *Modulo di polizza* e può essere diversa in base alla garanzia prescelta.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *Fabbricato* dagli agenti atmosferici.

TERRORISMO

Premesso che per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

VALORE ALLO STATO D'USO

- Per il *Fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente **escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili**.
- Per il *Contenuto* e le *Apparecchiature Elettroniche*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, **esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili**.

VALORE A NUOVO

- Per il *Fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive **escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili**.
- Per il *Contenuto*, le *Apparecchiature Elettroniche* e le *Lastre*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, **esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili**. L'*Assicurazione* in base al valore a nuovo riguarda solo *Fabbricati*, macchinario, arredamento, attrezzatura, *Apparecchiature Elettroniche* e *Lastre* di reparti in stato di attività.

VALORE COMMERCIALE

- Per le *Merci*: il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili. Nelle lavorazioni industriali/artigianali le *Merci*, finite o in corso di

fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del *Sinistro*, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato come di seguito; tale forma è soggetta all'applicazione della *Regola Proporzionale*.

L'assicurazione è prestata:

- Per il *fabbricato* al *valore a nuovo*
- Per il *contenuto* al *valore a nuovo*, con l'avvertenza che per:
 - 1 Per le *merci*: al *valore commerciale*
 - 2 Per le *merci* vendute in attesa di consegna: al prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna, sempreché non risulti possibile sostituirle con equivalenti *merci* illese. La vendita dovrà essere comprovata da documento scritto di richiesta d'ordine inviato dal committente in data antecedente il *sinistro*
 - 3 Per i *valori*: al *valore nominale*
 - 4 Per i preziosi: al *valore commerciale*
 - 5 Per i quadri, i dipinti, gli affreschi, i mosaici, gli arazzi, le statue, le raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, le collezioni in genere e i *beni* aventi valore artistico o affettivo: al *valore commerciale*
 - 6 Per le *lastre*: al *valore a nuovo*

VALORE NOMINALE

L'importo indicato sui valori.

VALORI

Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, nonché preziosi. Sono compresi gli effetti personali del *Portavalori*.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.

Glossario Giuridico

In questo glossario vengono riportati i principali articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo.

ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”

ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”

Cosa vuol dire: è importante che il *Contraente* dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a *Credemassicurazioni* di valutare correttamente il rischio e calcolare il *Premio* dovuto che possa tutelare il *Contraente* al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, la *Compagnia* ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenere i *Premi* versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'*Indennizzo* o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

ART. 1897 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

“Se il *Contraente* comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di *recesso* dal contratto ha effetto dopo un mese.”

ART. 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

“Il *Contraente* ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il *recesso* dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i Premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di *recesso*. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del *recesso*, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”

Cosa vuol dire: è importante che il *Contraente* informi *Credemassicurazioni* di ogni variazione legata al “bene assicurato” durante tutta la durata contrattuale, affinché la *compagnia* possa verificare il *Premio* dovuto per le prestazioni assicurate e tutelare al meglio il cliente stesso.

Ad esempio, per questo prodotto, se il *Contraente*, successivamente alla stipula del contratto, modifica le caratteristiche costruttive dell'immobile assicurato, è importante che lo comunichi a *Credemassicurazioni*. In caso di mancata comunicazione, la *Compagnia* ha diritto di recedere dal contratto o, in caso di *Sinistro*, di non pagare alcun *Indennizzo*.

ART. 1901 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

“Se il *Contraente* non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il *Contraente* paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il *contraente* non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.”

Cosa vuol dire: se il pagamento del *Premio* non va a buon fine entro 15 giorni, la polizza non potrà essere considerata valida e, in caso di *Sinistro*, *Credemassicurazioni* non potrà effettuare alcun *Indennizzo* per i *Sinistri* occorsi dopo la scadenza.

ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

“L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è

causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli *Infortuni* sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

Cosa vuol dire: l'Assicurato può ricevere l'Indennizzo, a seguito di un *Sinistro*, da parte di *Credemassicurazioni* o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.

ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”

Cosa vuol dire: per il prodotto “Protezione Artigiano” l'Assicurato può chiedere l'Indennizzo alla *Compagnia* entro 2 (due) anni da quando si è verificato il *Sinistro*.

Data ultimo aggiornamento: 19/12/2020

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

1. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE



1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni del *Contraente* devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte, o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché la stessa cessazione delle coperture, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile.

1.2 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Credemassicurazioni ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il *Contraente* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.3 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente* deve dare comunicazione scritta a *Credemassicurazioni* di ogni aggravamento del rischio. In caso di *Sinistro*, la mancata comunicazione delle circostanze di aggravamento può comportare, come previsto dall'art. 1898 Codice Civile, la perdita totale del diritto di *Indennizzo* nonché la cessazione dell'*Assicurazione*.

1.4 DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio *Credemassicurazioni* è tenuta a ridurre il *Premio* successivamente alla comunicazione, come previsto dall'art. 1897 del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di *Recesso*.

1.5 CODICE ATTIVITÀ

Il *Contraente*, ai fini dell'operatività dell'*Assicurazione*, dichiara che l'attività esercitata nell'*Azienda* corrisponde a quella prevista dal codice attività e tipologia riportata nell'Appendice 1 – Aziende Assicurabili (in calce alle *Condizioni di assicurazione*) e indicata nel *Modulo di polizza*.

1.6 CONTIGUITÀ E VICINANZA

Il *Contraente* è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei beni assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

1.7 NUMERO DI ADDETTI

Ad ogni scadenza anniversaria della polizza il *Contraente* deve comunicare qualsiasi variazione del numero di *Addetti* a *Credemassicurazioni* che provvederà a rideterminare il *Premio* per l'annualità seguente, a condizione che il numero complessivo degli *Addetti* non superi le cinque unità.

Fermo restando quanto sopra, se per inesatte o incomplete dichiarazioni del *Contraente* il numero di *Addetti* dichiarato risultasse minore dell'effettivo, i *Sinistri* verificatisi nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati con l'applicazione di quanto indicato all'art. 22.4 - *Regola Proporzionale*.

2. CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO



2.1 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO

L'*Assicurazione* è prestata a condizione che il *Fabbricato* sia costruito in cemento armato o laterizi nelle strutture portanti verticali e *Solai*, in materiali *Incombustibili* nelle strutture portanti del *Tetto*, pareti esterne e copertura.

È tollerata la presenza di:

- Materiali diversi da quelli indicati nelle strutture portanti verticali del *Tetto* e nei *Solai*, purché relativi a porzioni di *Fabbricato* complessivamente non superiori a 2/10 dell'area coperta
- Materiali diversi da quelli indicati in porzioni di pareti esterne e copertura per non oltre 1/3 delle rispettive

superfici

- Coibentazioni e soffittature in materiali combustibili

In caso di assicurazione di porzione del *Fabbricato* le caratteristiche precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all'intero *Fabbricato* di cui la porzione assicurata fa parte.

2.2 TOLLERANZE

Non hanno influenza nella valutazione del rischio:

- *Infiammabili* nei locali e nell'area in uso al *Contraente*:
 - Sino a 100 kg di *Infiammabili*
 - Gli *Infiammabili* esistenti negli impianti di sicurezza, in serbatoi interrati, negli appositi depositi ubicati all'esterno del *Fabbricato* ed i carburanti nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore
- *Merci Speciali* nei locali e nell'area in uso al *Contraente*:
 - Sino a 200 kg di *Merci Speciali*
 - Le *Merci Speciali* riposte negli appositi depositi ubicati all'esterno del *Fabbricato*

2.3 CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ

L'*Assicurazione* opera per l'eventuale ciclo di lavorazione comprese le attività preliminari, complementari ed accessorie. I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare o che l'*Assicurato* ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

Sono compresi l'eventuale vendita ed il deposito purché accessori all'attività.

2.4 RISCHI NON ASSICURABILI

Non sono assicurabili le attività:

- Con più di 5 *Addetti*
- Che non rientrino, per settore merceologico e tipologia, tra quelle elencate dall'Allegato 1 – Aziende Assicurabili
- Che contengano nei locali e nell'area in uso all'assicurato *Infiammabili* e *Merci Speciali* in eccedenza ai quantitativi tollerati ovvero 100 kg di *Infiammabili* e 200 kg di *Merci Speciali*
- Dove, nei locali e nell'area in uso al *Contraente*, siano presenti *Esplosivi*

3. DURATA DELLA COPERTURA



3.1 DECORRENZA, DURATA DELL'ASSICURAZIONE E TACITA PROROGA DEL CONTRATTO

L'*Assicurazione* è attiva dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel *Modulo di polizza* se il *Premio* è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.

In mancanza di disdetta, l'*Assicurazione*, di durata non inferiore ad un anno, è pertanto prorogata per una durata pari ad un anno e così in seguito.

4. RECESSO, DISDETTA ED ESTINZIONE ANTICIPATA



4.1 RECESSO

Entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto di assicurazione, il *Contraente* ha la facoltà di recedere dall'*Assicurazione*.

Si precisa che il *Recesso* ha l'effetto di liberare le *Parti* da qualsiasi obbligazione derivante dall'*Assicurazione* a decorrere dalle ore 24:00 del giorno in cui la *compagnia* riceve la comunicazione di *Recesso*.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di *Recesso* verrà rimborsata al *Contraente*, fermo restando il diritto di *Credemassicurazioni* di trattenere il rateo di *Premio* corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto, la parte di *Premio* relativa al rischio non corso (al netto delle eventuali imposte di legge).

Per esercitare il diritto di *Recesso*, il *Contraente* può, alternativamente ed entro i termini stabiliti al punto precedente:

- i. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della compagnia (a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata)
- ii. Inviare una comunicazione al recapito fax o PEC della compagnia
- iii. Recarsi presso la filiale dell'*Intermediario* dove ha sottoscritto la polizza

Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non verrà addebitato alcun costo a carico del *Contraente*.

4.2 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo*, *Credemassicurazioni* può recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *Recesso*, la parte di *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

4.3 DISDETTA E CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

La disdetta può essere esercitata, sia da parte del *Contraente* sia da parte di *Credemassicurazioni*, mediante lettera raccomandata, spedita:

- Nel caso di disdetta data dal *Contraente*, alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta la polizza almeno 15 giorni prima della scadenza
- Nel caso di disdetta data da *Credemassicurazioni*, all'ultimo domicilio noto del *Contraente* risultante alla compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza

Oltre alle modalità sopra indicate e nel rispetto dei termini previsti, il *Contraente* potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da *Credemassicurazioni* o dall'*Intermediario*) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stata sottoscritta la polizza.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

In ogni caso, resta inteso che il contratto cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- a. Ricezione da parte della *Compagnia* della comunicazione di esercizio del diritto di *Recesso*
- b. Modifiche dell'attività di cui al precedente articolo 2.4 - Rischi non assicurabili

4.4 ESTINZIONE ANTICIPATA DELL'ASSICURAZIONE

L'estinzione anticipata del contratto è possibile in caso di cessazione dell'attività assicurata.

Il *Contraente* può ottenere la risoluzione anticipata dall'*Assicurazione* con restituzione della parte di *Premio* pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza secondo quanto previsto dall'art. 1917 del Codice Civile.

Per effettuare l'estinzione anticipata, occorre che il cliente ne dia tempestiva comunicazione scritta alla *Compagnia*.

5. INFORMAZIONI SUL PREMIO



5.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* pattuito, annuale e pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo, è dovuto dal *Contraente* alla data di decorrenza, così come riportata sul *Modulo di polizza*.

Il *Premio* deve essere pagato a *Credemassicurazioni* per gli importi e nelle modalità indicante nel *Modulo di polizza*.

Il pagamento del *Premio* avviene mediante addebito diretto su conto corrente bancario in forza di un mandato all'incasso appositamente conferito dal *Contraente* a *Credemassicurazioni*. Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

Se il *Contraente* non paga il *Premio*, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di *Credemassicurazioni* al pagamento dei *Premi* scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

5.2 REGIME FISCALE

Al contratto è applicata l'aliquota d'imposta del 22,25% (di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002) ad esclusione della garanzia Assistenza per la quale viene applicata l'aliquota d'imposta del 10%. Il presente contratto non prevede garanzie fiscalmente detraibili.

6. DOVE VALE LA COPERTURA



6.1 DOVE VALE LA COPERTURA

L'*Assicurazione* vale per i beni ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano. Le garanzie di cui alla sezioni Danni ai beni e Assistenza valgono nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Limitatamente alla sezione Danni a terzi, l'*Assicurazione* vale per i danni che si verificano nel mondo intero.

7. ALTRE INFORMAZIONI



7.1 CONTROVERSIE

Per qualunque controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, fatto salvo il caso in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* rivestano la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005; in tale ultimo caso, sarà infatti competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la *Residenza* o il domicilio elettivo di questi.

7.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

7.3 PRESCRIZIONE

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

8. COMUNICAZIONI



8.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni del *Contraente* a *Credemassicurazioni* relative al presente contratto dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:

- **Credemassicurazioni S.p.A.**
Via Luigi Sani, 3 – 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA.
Fax: 0522/442041
e-mail: info@credemassicurazioni.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

8.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Credemassicurazioni trasmetterà le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all'indirizzo del *Contraente*.

In caso di *Sinistro*, lo scambio di informazioni tra la *Compagnia* e l'*Assicurato* potrà avvenire anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).

8.3 AREA RISERVATA

Sul sito internet della *Compagnia* (www.credemassicurazioni.it) è disponibile l'Area Riservata attraverso la quale il *Contraente* potrà accedere alla propria posizione assicurativa e consultare i dati principali delle *Polizze* sottoscritte (le *Coperture Assicurative* in essere, le *Condizioni di Assicurazione* sottoscritte, lo stato dei

pagamenti dei premi, ...). Inoltre il *Contraente* potrà inviare delle richieste per operazioni dispositive (richiesta di apertura di sinistro, pagamento del premio successivo al primo, modifica dei dati anagrafici, ...).

L'accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla *Compagnia* e che potranno essere richieste dal *Contraente* mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all'Area Riservata medesima.

Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte della *Compagnia* non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al *Contraente*.

SEZIONE DANNI AI BENI

INCENDIO FABBRICATO, CONTENUTO E COMPLEMENTARI

9. CHE COSA POSSO ASSICURARE



9.1 RISCHIO ASSICURATO

A. *Credemassicurazioni* indennizza l'*Assicurato*, nella forma a *Valore Intero* (ove non sia diversamente disposto), dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:

- 1 *Incendio*
- 2 *Fulmine*
- 3 *Esplosione* e *Scoppio* anche esterni, purché non causati da ordigni esplosivi
- 4 *Implosione*
- 5 Caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o *Cose* da essi trasportate nonché meteoriti o corpi celesti
- 6 Onda sonora determinata da aeromobili
- 7 Urto di veicoli in transito sulla pubblica via o di natanti, non appartenenti al *Contraente* o all'*Assicurato* né in suo uso o servizio
- 8 Caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
- 9 Fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini
- 10 Fumi, gas e vapori
- 11 Fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni

Tali eventi sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

B. *Credemassicurazioni* rimborsa, le spese ragionevolmente sostenute e documentate:

- 1 Per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare alla più vicina discarica idonea, purché ubicata nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del *Sinistro*
- 2 Per riparare i danni arrecati ai beni assicurati:
 - Per ordine delle Autorità
 - Dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati con la presente Sezione

In eccedenza alle Somme Assicurate:

- 3 Per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito. Qualora il *Sinistro* interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che *Credemassicurazioni* indennizzerà i suddetti onorari una sola volta
- 4 Per rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del *Fabbricato*

C. Ricorso Terzi - Credemassicurazioni tiene indenne l'Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da *Sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi

Ai fini del presente punto il *Sinistro* si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'Assicurato.

Credemassicurazioni non risarcisce i danni:

- Ai beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i beni sugli stessi mezzi trasportati
- Di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

Non sono considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente o affine se con lui convivente
- Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'Assicurato non sia una persona fisica
- Le società che, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9/4/1991, n. 127, nonché gli Amministratori delle medesime

L'Assicurato deve immediatamente informare **Credemassicurazioni** delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; **Credemassicurazioni** avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di **Credemassicurazioni**. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

L'Assicurazione è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

D. Beni assicurati a condizioni speciali - Credemassicurazioni indennizza il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di:

1. Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici
2. Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, *Lastre* o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili

escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.

La garanzia opera per i beni elencati ai punti 1) e 2) che precedono per gli eventi della presente sezione.

L'Indennizzo sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal *Sinistro* e verrà corrisposto da **Credemassicurazioni** soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati riparati, ricostruiti o rimpiazzati.

La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

Il *Contenuto* ed i beni assicurati a condizioni speciali si intendono garantiti:

- Ovunque nell'ambito dell'*Azienda*, sia sottotetto che all'aperto, ferme restando le limitazioni di garanzia previste in polizza
- A bordo di automezzi, anche se di proprietà di terzi, in sosta nell'*Azienda* in attesa di effettuare e/o durante le *Operazioni di carico e scarico*

E. EVENTI SOCIO-POLITICI, **TERRORISMO**, EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE

1 Eventi Socio-politici

Credemassicurazioni indennizza l'Assicurato:

- a) Dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da *Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione*, caduta di aeromobili, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio
- b) Degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio

Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di *Furto*, qualora fosse operante la specifica Sezione *Furto* e/o la Garanzia Cristalli, la presente Garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Sezione e/o garanzia.

Credemassicurazioni non risponde dei danni conseguenti o comunque riconducibili a:

- a) Inondazione o frana
- b) *Rapina, Estorsione, Furto*, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
- c) Subiti dalle *Merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero
- d) Verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata
- e) Scritte o imbrattamento

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, *Credemassicurazioni* indennizza i soli danni da *Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione* anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

2 Terrorismo

Premesso che per atto di *Terrorismo* si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.

Credemassicurazioni indennizza:

- a) I danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da *Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, caduta aeromobili, loro parti e Cose* da essi trasportate verificatesi in conseguenza di *Terrorismo*
- b) Gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatesi in conseguenza di *Terrorismo*

Credemassicurazioni non risponde dei danni di contaminazione da:

- a) Sostanze chimiche e biologiche
- b) Virus informatici di qualsiasi tipo

Ai fini delle garanzie *Terrorismo* ed Eventi Socio-politici non sono comunque considerati terzi:

- Il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- Qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- Il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica.

3 Eventi Atmosferici

Credemassicurazioni indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati:

- a) Da grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- b) Da bagnamento verificatosi all'interno dei *Fabbricati* purché avvenuto contestualmente a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Credemassicurazioni non indennizza i danni conseguenti o comunque riconducibili a:

- a) Intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi
- b) Fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali
- c) Mareggiata e penetrazione di acqua marina
- d) Formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico
- e) Gelo, sovraccarico di neve
- f) Cedimento o franamento del terreno

Ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra subiti da:

- g) Alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere
- h) Recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiera e camini, tende in genere, insegne ed antenne e consimili installazioni esterne
- i) Enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione
- j) *Fabbricati* o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *Sinistro*), capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto
- k) Serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal *Tetto* o dalle pareti

l) Manufatti di materia plastica, *Lastre* in fibro-cemento o cemento-amianto, per effetto di grandine.

4 Sovraccarico neve

Fermo quanto disposto nell'estensione di garanzia relativa agli eventi atmosferici e ad integrazione della stessa, *Credemassicurazioni* indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati causati da crollo totale o parziale del *Fabbricato* direttamente provocato dal sovraccarico della neve.

Per crollo si intende:

- Il completo distacco e conseguente caduta di una o più parti del *Fabbricato* dal resto della sua struttura
- Una deformazione della struttura portante del *Fabbricato* che ne abbia compromesso la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina

La semplice deformazione di una o più parti del *Fabbricato* priva dei requisiti sopra indicati non costituisce crollo.

Credemassicurazioni non indennizza i danni conseguenti o comunque riconducibili a:

- a) Da valanghe e slavine
- b) Da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- c) Ai *Fabbricati* non conformi alle norme, vigenti all'atto del perfezionamento di detta polizza, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro *Contenuto*
- d) Ai *Fabbricati* in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro *Contenuto*
- e) Ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro *Contenuto*
- f) A lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *Tetto* o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve

La garanzia relativa a eventi socio-politici, *Terrorismo*, eventi atmosferici e sovraccarico neve opera sui beni, *Fabbricato*, *Contenuto* e beni assicurati a condizioni speciali.

F.SPARGIMENTI D'ACQUA – RICERCA DEL GUASTO – GELO

1 Spargimenti d'acqua

Credemassicurazioni indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei *Fabbricati* contenenti i beni assicurati nonché traboccamento o rigurgito dei predetti impianti e di fognatura pertinente i suddetti *Fabbricati*.

Credemassicurazioni non indennizza i danni dovuti a umidità, stillicidio e gelo.

2 Ricerca del guasto

Credemassicurazioni indennizza, in caso di danno da spargimenti di acqua indennizzabile in base alla presente garanzia le spese sostenute per:

- a) Riparare o sostituire le tubazioni o parti di esse (con relativi raccordi), collocate nei muri o nei pavimenti del *Fabbricato*, che hanno dato origine allo spargimento di acqua
- b) Demolire e ricostruire le parti del *Fabbricato* necessariamente interessate dalle operazioni di ricerca e di ripristino delle tubazioni sopraindicate
- c) Sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del *Sinistro*

3 Gelo

Fermo quanto disposto per la garanzia spargimenti di acqua e ad integrazione/deroga della stessa, *Credemassicurazioni* indennizza i danni materiali e diretti causati al *Fabbricato* ed agli altri enti assicurati, purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici e di altre tubazioni in genere contenute nel *Fabbricato* stesso, causati da gelo.

Credemassicurazioni non risponde dei danni:

- a) Da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni, condutture interrate o installate all'esterno del *Fabbricato*
- b) Ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale caldaia) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del *Sinistro*
- c) Da stillicidio e umidità
- d) Subiti dagli enti all'aperto

La garanzia relativa a spargimenti d'acqua – ricerca del guasto – gelo, opera sui beni, se assicurati, *Fabbricato*, *Contenuto* e beni assicurati a condizioni speciali.

G. FENOMENO ELETTRICO

Credemassicurazioni indennizza i danni materiali e diretti da *Fenomeno Elettrico* ai seguenti beni assicurati:

- 1 Agli impianti al servizio del *Fabbricato*, compresi citofoni e videocitofoni anche se posti sul muro di cinta o cancelli all'esterno dello stesso
- 2 Agli impianti di prevenzione e di allarme, macchine e relativi impianti elettrici ed elettronici, apparecchi audio, audiovisivi e altri apparecchi elettrici o elettronici esistenti nell'*Azienda* e in uso all'*Assicurato*

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a) A tubi, valvole elettroniche e altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a *Sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati
- b) Conseguenti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici
- c) Per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati
- d) Dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione ed esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati

H. MERCI IN REFRIGERAZIONE

Credemassicurazioni risponde dei danni subiti dalle *Merici* in refrigerazione fino alla concorrenza della *Somma Assicurata* convenuta, a causa di:

1. Mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo
2. Fuoriuscita del fluido frigorifero

Conseguenti:

- a) Ad *Incendio*, fulmine, *Esplosione*, *Scoppio*, caduta aerei
- b) All'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 9.1 – Rischio Assicurato, lettera E punto 1 – Eventi socio- politici e 2 -*Terrorismo*, la garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di *Terrorismo* o di sabotaggio.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore. La garanzia è prestata a *Primo Rischio Assoluto*.

9.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di polizza, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un *Limite di Indennizzo*, cioè la somma indicata sul *Modulo di polizza* alla voce "Somma Assicurata", e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 11.1 – *Limiti d'Indennizzo, Franchigie e Scoperti*.

L'importo liquidabile viene calcolato stimando:

- 1) Per il *Fabbricato*, dalla spesa necessaria, al momento del *Sinistro*, per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui;
- 2) Per il *Contenuto*:
 - a) In generale: dal costo di rimpiazzo a nuovo al momento del *Sinistro* oppure, se inferiore, dall'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del *Sinistro*, al netto del valore dei residui;
 - b) Nello specifico, per le *Merici*: deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi, il valore residuo dei beni danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Relativamente ai beni di cui ai punti 1) e 2) in nessun caso *Credemassicurazioni* è tenuta ad indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo *Valore allo stato d'uso*.

Qualora la ricostruzione, la riparazione o il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal *Valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*Indennizzo* spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *Valore a nuovo* ed il *Valore allo stato d'uso* verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Relativamente ai titoli di credito rimane stabilito che:

- *Credemassicurazioni* non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste
- L'*Assicurato* deve restituire a *Credemassicurazioni* l'*Indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata

10. CHE COSA NON E' ASSICURATO



10.1 RISCHI ESCLUSI

Oltre a quanto già espressamente escluso nelle singole garanzie, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni Causati da:

- a) Atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione
- b) *Esplosioni* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- c) Causati o agevolati con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei familiari con loro conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
- d) Terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
- e) Di smarrimento o di *Furto* dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla garanzia *Incendio*
- f) Di *Scoppio* e *Implosione* alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale
- g) Indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati salvo quanto già previsto dall'art. 9.1 - Rischio assicurato
- h) Subiti dalle merci in refrigerazione (salvo se acquistata la specifica garanzia)

Relativamente ai danni dovuti a fumi, gas e vapori, *Credemassicurazioni* non indennizza i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

10.2 BENI IN LEASING

A parziale deroga dell'articolo 9.1 - Rischio assicurato, *Credemassicurazioni* non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

11. LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



11.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Si riportano nella seguente tabella i *Limiti di Indennizzo*, le *Franchigie* e gli *Scoperti* per la garanzia *Incendio Fabbriato* e *Contenuto*:

ART. 9.1 - RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO/ FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
A 11)	Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione	10% minimo € 250	Per evento e per anno assicurativo € 5.000
B 1)	Per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare alla più vicina discarica idonea	---	10% dell' <i>Indennizzo</i>
B 3)	Onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti	---	5% dell' <i>Indennizzo</i> con il massimo di € 5.000
C	Ricorso Terzi Interruzione di esercizio	---	€ 50.000 per evento e per anno assicurativo. € 10.000
D	Beni assicurati a condizioni speciali	€ 250	€ 5.000 euro per evento e per anno assicurativo.
E	Eventi socio-politici, <i>Terrorismo</i> , Eventi atmosferici e Sovraccarico Neve	---	
1	Eventi socio-politici Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000 20% minimo € 500	Per evento e per anno assicurativo del 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite <i>Fabbriato</i> , <i>Contenuto</i> Per evento e per anno assicurativo € 4.000

2	<i>Terrorismo</i> Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	Per evento e per anno assicurativo del 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite <i>Fabbricato</i> e <i>Contenuto</i> col massimo di € 500.000
		20% minimo € 500	Per evento e per anno assicurativo € 4.000.
3	Eventi atmosferici Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	Per evento e per anno assicurativo del 70% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite <i>Fabbricato</i> e <i>Contenuto</i>
		20% minimo € 500	Per evento e per anno assicurativo € 4.000
4	Sovraccarico neve Limitatamente ai pannelli relativi ad impianti fotovoltaici e solari termici	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	Per evento e per anno assicurativo del 50% della somma rispettivamente assicurata alle relative partite <i>Fabbricato</i> e <i>Contenuto</i> .
		20% minimo € 500	Per evento e per anno assicurativo € 4.000.
F	Spargimenti d'acqua – Ricerca del guasto – Gelo		
1	Spargimenti d'acqua	€ 350	Per evento e per anno assicurativo € 15.000
2	Ricerca del guasto	€ 350	Per evento e per anno assicurativo € 3.000
3	Gelo	€ 350	Per evento e per anno assicurativo € 10.000
G	<i>Fenomeno elettrico</i>	€ 350	Per evento e per anno assicurativo € 5.000
H	<i>Merci</i> in refrigerazione	10% minimo € 250	<i>Somma Assicurata</i>

11.2 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, eccedono al momento del *Sinistro* del 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*Assicurato* sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di leasing in corso d'anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.

FURTO

12.CHE COSA POSSO ASSICURARE



12.1 RISCHIO ASSICURATO

A Credemassicurazioni indennizza l'*Assicurato*, nella forma a *Primo Rischio Assoluto*, dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:

1. *Furto*, a condizione che l'autore del *Furto* si sia introdotto nei locali contenenti i beni ed i valori:
 - Violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili
 - Per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale
 - In modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti
2. *Rapina ed Estorsione*
3. Guasti cagionati dai ladri alle parti di *Fabbricato* ed agli infissi (compreso il *Furto* dei medesimi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni ed i valori assicurati. Relativamente alle *Lastre*, qualora fosse operante la specifica garanzia, la presente opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla stessa

4. Atti vandalici commessi dai ladri in occasione di *Furto, Rapina o Estorsione* consumati o tentati
5. Perdita di valori durante il trasporto
La garanzia opera per:
 - Il *Furto* avvenuto in seguito ad *Infortunio* o improvviso malore del *Portavalori*
 - Il *Furto con destrezza*, limitatamente ai casi in cui il *Portavalori* ha indosso o a portata di mano i valori
 - Il *Furto* strappando di mano o di dosso al *Portavalori* i valori
 - La *Rapina* avvenuti al di fuori dell'*Azienda*.

B *Credemassicurazioni* rimborsa, anche in eccedenza alle *Somme Assicurate*, le spese ragionevolmente sostenute e documentate relative a:

- 1 spese sanitarie conseguenti ad *Infortunio* subito dal *Portavalori* a seguito degli eventi previsti alla lettera A punto 5 (Perdita di valori)
- 2 spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l'*Assicurato* avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'*Assicurato* a seguito di nomina del terzo Perito. Qualora il *Sinistro* interessi più sezioni prestate con la presente polizza si conviene che *Credemassicurazioni* indennizzerà i suddetti onorari una sola volta

12.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA

Credemassicurazioni assicura i danni di *Furto* a condizione che i beni assicurati siano riposti all'interno di fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- a) Pareti perimetrali, *Solai* o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, cemento armato e non
- b) *Tetto* in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale)
- c) Tutte le aperture verso l'esterno - situate a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei *Fabbricati*

Credemassicurazioni non indennizza i danni da *Furto* resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c.

Credemassicurazioni indennizza i danni a termini di polizza, sotto deduzione di uno *Scoperto* del 20% che rimarrà a carico dell'*Assicurato* nel solo caso in cui il *Furto* avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o *Fabbricati* con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quelle sopraelencate.

12.3 BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI

Credemassicurazioni rimborsa il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di:

- 1) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici
- 2) Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, *Lastre* o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili

escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico.

La garanzia opera per i beni elencati ai punti 1) e 2), per i rischi previsti all'art. 12.1 – Rischio assicurato - lettera A e per le Condizioni Particolari elencate al prossimo art. 12.4

L'*Indennizzo* sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal *Sinistro* e verrà corrisposto da *Credemassicurazioni* soltanto dopo che i beni rubati o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.

12.4 CONDIZIONI PARTICOLARI

Le condizioni particolari sotto elencate sono sempre operanti fermo restando quanto previsto dagli artt. 13.1 – Rischi Esclusi e 14.1 - *Limiti di Indennizzo* e *Scoperti*

A. FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO TERZI

Credemassicurazioni indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti derivanti da *Furto* e *Rapina* del *Contenuto* e beni assicurati a condizioni speciali, anche presso un'ubicazione diversa da quella indicata nel *Modulo di polizza* e presso terzi, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città

del Vaticano e della Repubblica di San Marino, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione, purché custoditi all'interno di *Fabbricati*, fermo il disposto di cui all'art. 12.2 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

B. FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSO ESPOSIZIONI, FIERE E MOSTRE

Credemassicurazioni indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti derivanti da *Furto e Rapina* del *Contenuto* e beni assicurati a condizioni speciali, presso altri *Fabbricati* adibiti ad esposizioni, fiere e mostre, purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

12.5 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di polizza, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un *Limite di Indennizzo*, cioè la somma indicata sul *Modulo di polizza* alla voce "Somma Assicurata", e l'applicazione di uno *Scoperto e/o Franchigia* indicati all'art. 14.1 – *Limiti d'Indennizzo, Franchigie e/o Scoperti*.

L'importo liquidabile viene calcolato stimando:

- 1) Per il *Contenuto* l'ammontare del danno è dato dal costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e montaggio
- 2) Per le *Merci* l'ammontare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del *Sinistro*
- 3) Per i beni danneggiati l'ammontare del danno è dato dal costo di riparazione con il limite del valore che gli stessi avevano al momento del *Sinistro*
- 4) Per i valori: il *Valore Nominale*
- 5) Per i preziosi: il *Valore Commerciale*
- 6) Per il *Fabbricato*: a *Valore a nuovo*

Credemassicurazioni indennizza il *Valore a nuovo* dei sopraindicati beni alle seguenti condizioni:

- In nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base allo stato d'uso
- Il supplemento di indennità relativo al *Valore a nuovo* è eseguito entro 30 giorni da quando è terminato il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere

Relativamente ai titoli di credito rimane stabilito che:

- *Credemassicurazioni* non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste
- L'*Assicurato* deve restituire a *Credemassicurazioni* l'*Indennizzo* per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata

Per gli effetti cambiari, l'*Indennizzo* verrà riconosciuto soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

12.6 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE

Dal momento del *Sinistro* e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le *Somme Assicurate* ed i *Limiti di Indennizzo* interessati dal *Sinistro* stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali *Franchigie* o *Scoperti*, senza corrispondente restituzione di *Premio*.

Si conviene, però, che sia le *Somme Assicurate* sia i *Limiti di Indennizzo* sono automaticamente e con pari effetto reintegrati nei valori originari.

L'ammontare complessivo dei reintegri automatici, dopo ogni *Sinistro*, non può tuttavia superare, in uno stesso periodo annuo di assicurazione, la *Somma Assicurata*.

13. CHE COSA NON E' ASSICURATO



13.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza i danni:

- a) Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di *Terrorismo* o sabotaggio, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi

- b) Verificatisi in occasione di *Incendi, Esplosioni* anche nucleari, *Scoppi*, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *Sinistro* sia in rapporto con tali eventi
- c) Commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal *Contraente*, dall'*Assicurato*, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata
- d) Commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
- Da persone che abitano con quelle indicate al punto c) o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti
 - Da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere, eccetto quanto previsto dall'art. 13.2 - *Furto* commesso da persone dipendenti
 - Da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono
 - Da persone legate a quelle indicate al punto c) da vincoli di parentela o affinità, se coabitanti
- e) Avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi; relativamente ai valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno
- f) Causati ai beni riposti all'aperto
- g) Indiretti o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati

13.2 FURTO COMMESSO DA PERSONE DIPENDENTI

Fermo quanto disposto agli artt.12.2 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura e 13.1 – Rischi Esclusi, *Credemassicurazioni* indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati da *Furto* avvenuto nei modi previsti dall'articolo 12.1 - Rischio assicurato lettera A, anche se l'autore del *Furto* è un dipendente del *Contraente* o dell'*Assicurato* e sempreché si verifichino le seguenti circostanze:

- L'autore del *Furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi di accesso ai locali, dei *Mezzi di custodia* nonché dei sistemi di prevenzione
- Che il *Furto* sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi, salvo il caso di effrazione o scasso dei *Mezzi di custodia* o dei mezzi di protezione interni

13.3 BENI IN LEASING

A parziale deroga dell'articolo 12.1 - Rischio assicurato lettera A, *Credemassicurazioni* non indennizza i beni in leasing coperti con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta *Assicurazione* risultasse inefficace o insufficiente i beni in leasing saranno da considerarsi in garanzia.

14. LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



14.1 LIMITI DI INDENNIZZO E SCOPERTI

Si riportano di seguito i *limiti di Indennizzo* e gli *Scoperti* relativi alla garanzia *Furto*:

ART. 12.1 - RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
A	<i>Furto / Rapina ed Estorsione</i> dei valori	15%	10% della <i>Somma Assicurata</i> minimo € 1.000 massimo € 5.000
A 1)	<i>Furto</i> attraverso aperture, protezioni e strutture difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto indicato all'articolo 12.2 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura	20%	
A 3)	Guasti cagionati dai ladri e <i>Furto</i> di fissi e infissi	---	10% della <i>Somma Assicurata</i> minimo di € 1.000
A 4)	Atti vandalici	---	10% della <i>Somma Assicurata</i> minimo di € 1.000
A 5)	Perdita di valori durante il trasporto	15%	10% della <i>Somma Assicurata</i> massimo € 5.000
B 1)	Spese sanitarie conseguenti ad <i>Infortunio</i>	---	Massimo € 1.500
B 2)	Spese ed onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti	---	5% dell' <i>Indennizzo</i> massimo € 2.500

Art. 12.4 - CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)		SCOPERTO / FRANCHIGIA	LIMITE DI INDENNIZZO
A	Furto e Rapina dei beni presso terzi	20% della Somma Assicurata	
B	Furto e Rapina dei beni presso esposizioni, fiere e mostre	20% Minimo € 500	25% della Somma Assicurata

In caso di *Somma Assicurata* inferiore a € 20.000, il massimo *Indennizzo* sarà pari a € 2.000 per:

- Guasti cagionati dai ladri alle parti di *Fabbricato* ed agli infissi (compreso il *Furto* dei medesimi) posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni ed i valori assicurati. Relativamente alle *Lastre*, qualora fosse operante la specifica garanzia, la presente opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla stessa.
- Atti vandalici commessi dai ladri in occasione di *Furto*, *Rapina* o *Estorsione* consumati o tentati

14.2 VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI DELL'AZIENDA

Fermo quanto disposto agli articoli 12.2 - Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura e 13.1 – Rischi Esclusi, qualora il *Furto* sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali dell'*Azienda* assicurata, *Credemassicurazioni* indennizza il danno sotto deduzione di uno *Scoperto* del 15%. Se detto *Scoperto* opera in concomitanza con altri scoperti previsti nella polizza, lo stesso verrà aggiunto a questi ultimi; se opera in concomitanza con una *Franchigia*, quest'ultima verrà considerata come minimo assoluto.

CRISTALLI

15. CHE COSA POSSO ASSICURARE



15.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni rimborsa all'*Assicurato*, nella forma a *Primo Rischio Assoluto* le spese sostenute per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa, salvo quanto previsto dall'art. 16.1 – Rischi Esclusi, delle *Lastre* assicurate, con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione.

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

15.2 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di polizza, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un *Limite di Indennizzo*, cioè la somma indicata sul *Modulo di polizza* alla voce "*Somma Assicurata*", e l'applicazione della *Franchigia* indicata all'art. 17.1 – *Limiti d'Indennizzo e Franchigie*.

Per le *Lastre* l'ammontare del danno è dato dal rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altre nuove, uguali o equivalenti, per caratteristiche, compresi i costi di trasporto e installazione.

16. CHE COSA NON E' ASSICURATO



16.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non indennizza le rotture:

- a) Derivanti da crollo di *Fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del *Fabbricato*, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle *Lastre* o ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle *Lastre* o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate

- b) Causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione
- c) Causate o agevolate con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
- d) Causate da *Esplosioni* o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) Causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni
- f) Di *Lastre* che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- g) Sono escluse le *Lastre* oggetto di commercializzazione e/o riparazione
- h) Di *Lastre* aventi valore artistico

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza

17. LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



17.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Si riportano di seguito i *Limiti di Indennizzo* e le *Franchigie* relativi alla presente garanzia

ART. 15.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Rottura <i>Lastre</i>	€ 100 per <i>Sinistro</i>	€ 1.000 pe singola <i>Lastra</i>

18. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



18.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a *Credemassicurazioni* di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che il *Contraente* produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro* disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it.

Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a *Credemassicurazioni S.p.A.* - Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia, entro e non oltre 10 giorni dalla data di accadimento del *Sinistro*.

E' possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'*Area Riservata* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

Inoltre, il *Contraente* deve:

- Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno
- Fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da *Credemassicurazioni*, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a *Credemassicurazioni*
- Conservare le tracce ed i residui del *Sinistro* fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna
- Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *Sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da *Credemassicurazioni* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche
- Denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento

Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere al *Contraente* ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

In caso di danno alle *Merci* deve altresì mettere a disposizione di *Credemassicurazioni* la documentazione contabile di magazzino e, l'eventuale documentazione analitica del costo relativo delle *Merci*, sia finite sia in corso di lavorazione, sia danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*.

18.2 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da *Credemassicurazioni*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'*Indennizzo* liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

18.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

18.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente da *Credemassicurazioni*, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle *Parti* fra due Periti nominati uno da *Credemassicurazioni* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto.

Salvo quanto previsto dalle singole Sezioni, ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Le *Parti* sin d'ora concordano di non promuovere alcun processo di mediazione come disciplinato dalla vigente normativa se prima non si sarà data piena applicazione alla disciplina contenuta in detto articolo.

18.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *Sinistro*
- 2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate
- 3) Verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 18.1 – Obblighi in caso di *Sinistro*
- 4) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, di cui all'ubicazione del rischio indicata nel *Modulo di polizza*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri stabiliti nelle singole Sezioni
- 5) Procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 18.4 - Procedura per la valutazione del danno, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

18.6 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE

Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse garanzie verrà applicata, in luogo delle specifiche *Franchigie* previste dalle singole garanzie, una sola *Franchigia* nella misura corrispondente all'importo più elevato fermo restando l'applicazione degli eventuali *Scoperti* previsti.

18.7 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *Sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e sia stata fornita la necessaria documentazione. L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000,00.

La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *Valore allo stato d'uso*.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che i beni avevano al momento del *Sinistro*, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

È data facoltà all'Assicurato di scegliere, al momento del *Sinistro*, se rendere operante il presente articolo o, in alternativa, l'articolo 18.9 - *Indennizzo* separato.

18.8 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività – anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

18.9 INDENNIZZO SEPARATO

Dietro richiesta del *Contraente*, sarà applicato quanto previsto dall'articolo 18.10 - Pagamento dell'Indennizzo a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti del pagamento dell'Indennizzo per ognuna delle categorie di beni fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da *Credemassicurazioni* a titolo di indennità per il *Sinistro* e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito dall'articolo 18.2 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

È data facoltà all'Assicurato di scegliere, al momento del *Sinistro*, se rendere operante il presente punto o, in alternativa, quanto previsto dall'articolo 18.7 - Anticipo sugli indennizzi.

18.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione *Credemassicurazioni* provvede al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *Sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto agli articoli 10.1 lettera c, 13.1 lettera c, 16.1 lettera c ovvero causato o agevolato con dolo o colpa grave.

18.11 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a *Credemassicurazioni* appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di *Credemassicurazioni*, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a *Credemassicurazioni* l'intero importo riscosso a titolo di *Indennizzo* per i beni medesimi. Se invece *Credemassicurazioni* ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso da *Credemassicurazioni* per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *Sinistro*, *Credemassicurazioni* indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *Sinistro*.

18.12 RINUNCIA RIVALSA

Credemassicurazioni rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- Le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- Le società controllanti, controllate e collegate

- I clienti e i fornitori purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

SEZIONE DANNI A TERZI

19. CHE COSA POSSO ASSICURARE



19.1 RISCHIO ASSICURATO

A RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Credemassicurazioni tiene indenne l'Assicurato e i suoi *Prestatori di lavoro*, nello svolgimento delle attività dichiarate nel *Modulo di polizza* di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere, esclusi gli *Appaltatori*, i *Subappaltatori* ed i *Lavoratori Autonomi*.

- a) L'Assicurazione, oltreché per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debbano rispondere in relazione a tutti i rischi, anche quelli sussidiari ed accessori, alla normale conduzione dell'*Azienda* ivi compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo:
- 1) Proprietà, uso e installazione di insegne, attrezzature, cartelli e striscioni pubblicitari, ovunque installati, nel rispetto della normativa vigente
 - 2) Organizzazione e/o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compreso l'allestimento, il montaggio e/o smontaggio di stands
 - 3) Proprietà e/o conduzione di *Fabbricati* (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui occupate per l'esercizio dell'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla sua conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili
L'Assicurazione comprende inoltre:
 - a i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese. Si precisa che le citate imprese (nonché loro titolari e/o dipendenti) sono considerate terzi
 - b i danni derivanti da spargimento di acqua. L'Assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne
 - 4) I danni provocati dai prodotti dopo la somministrazione o la vendita al dettaglio nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, purché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'Assicurazione. La *Somma Assicurata* per *Sinistro* rappresenta anche il limite di risarcimento per anno assicurativo. Sono esclusi dalla garanzia le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali
 - 5) Servizio di pulizia dell'*Azienda*
 - 6) Operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, delle *Apparecchiature Elettroniche* e dell'arredamento dell'*Azienda*
 - 7) Organizzazione, nell'*Azienda*, visite guidate, di corsi di formazione e aggiornamento, convegni, seminari e attività similari
 - 8) Gestione di negozi per la vendita aperti al pubblico situati nell'ambito dell'*Azienda*
 - 9) Gestione nell'ambito dell'*Azienda* di distributori automatici di cibi, bevande e simili, di mense aziendali e bar, compresi i danni provocati dalla somministrazione
 - 10) Servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati e con cani, anche fuori dal recinto dell'*Azienda*
 - 11) Servizio antincendio aziendale, anche in occasione di eventuale intervento al di fuori dell'area dell'*Azienda*
 - 12) Proprietà, uso e circolazione anche all'esterno dell'*Azienda* di biciclette e veicoli elettrici. Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge

- 13) Operazioni di prelievo e/o consegna di *Merci* e materiali, comprese le *Operazioni di carico e scarico*
 - 14) Proprietà di macchinario, arredamento, attrezzatura inerenti l'attività dichiarata nel *Modulo di polizza* ubicati presso terzi
 - 15) Esistenza, nell'ambito dell'*Azienda*, di officine meccaniche, falegnameria, laboratori chimici e di qualsiasi altro impianto ad uso accessorio dell'attività principale
 - 16) Uso di tutte le macchine e macchinari in genere e/o attrezzature di officina, compresi i mezzi di sollevamento e trasporto di materiali e *Merci* (come muletti, carrelli e/o simili), in dotazione all'*Assicurato*, anche se non di proprietà. L'uso dei muletti, carrelli e/o simili può avvenire anche nei piazzali, marciapiedi, strade, interni ed esterni e/o adiacenti l'*Azienda* anche se non recintati e/o delimitati e anche qualora predette aree risultino essere in uso ad altre aziende o persone. **Si conferma l'esclusione dei rischi di circolazione per i quali sussista obbligo di assicurazione ai sensi di legge.**
 - 17) I danni cagionati a terzi per lesioni personali, distruzione o deterioramento di *Cose* in conseguenza di contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
- b) L'*Assicurazione* comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi *Prestatori di lavoro* in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà dell'*Assicurato* o allo stesso intestati al P.R.A., o in locazione finanziaria, o dati in usufrutto. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di *Credemassicurazioni* nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del *Sinistro* il veicolo sia guidato da *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge.
- c) **L'*Assicurazione* comprende, nei limiti e modalità indicati in polizza, i danni:**
- 1) Da *Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio*, eventualmente in aumento della *Somma Assicurata* prevista dalla Condizione Particolare A Ricorso terzi della garanzia *Incendio*, se acquistata
 - 2) A veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'*Azienda* o di esecuzione dei lavori o in consegna o custodia all'*Assicurato*, fermo quanto previsto dall'art 20.1 – Rischi Esclusi
 - 3) A veicoli sotto carico e scarico
 - 4) A *Cose* trovatesi sui veicoli sopraindicati
- La garanzia di cui ai predetti punti 2), 3) e 4) vale anche se i veicoli sono di proprietà dei *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* o di *Appaltatori* o di *Subappaltatori* delle attività o lavori indicati alla precedente lettera a).
- d) L'*Assicurazione* comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* ed ai suoi *Prestatori di lavoro* per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di *Cose*, in relazione alla committenza o allo svolgimento degli incarichi previsti dal "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro" (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n 81) e successive eventuali modifiche e integrazioni.

B RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Credemassicurazioni tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli *Infortunati* sofferti da:
 - a) *Prestatori di lavoro* assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'*Assicurazione*
 - b) Titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alla rivalsa INAIL
- 2) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a *Prestatori di lavoro* di cui al precedente punto 1) a), o loro aventi diritto, per morte e per lesioni personali conseguenti ad *Infornio* dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL, non inferiore al 6%.

L'*Assicurazione* R.C.O. è efficace a condizione che, al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* sia in regola con gli obblighi dell'*Assicurazione* di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

L'Assicurazione R.C.T. e l'Assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

19.2 GARANZIE PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI

Le condizioni particolari sotto elencate sono sempre operanti ferma l'efficacia di quanto disposto dall'art 20.1 – Rischi Esclusi Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, *Franchigie, scoperti e limiti di Indennizzo* esposti all'art. 21.1 – *Limiti d'Indennizzo, Franchigie e Scoperti*.

A GARANZIA POSTUMA

A parziale deroga dell'articolo 20.1 – Rischi Esclusi, l'Assicurazione viene estesa alla responsabilità civile degli Assicurati per danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori purché derivanti da difetti di installazione o difettosa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o rimozione di impianti, apparecchiature e/o Cose in genere. Questa estensione vale a condizione che il danno avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre due anni dal compimento dei lavori.

Restano esclusi dall'Assicurazione i danni agli impianti e/o apparecchiature e/o Cose installate, riparate nonché qualsiasi spesa inerente la ricerca del difetto, la sostituzione o riparazione delle stesse. Per le attività di riparazione e/o manutenzione di veicoli e natanti, la garanzia è operante a condizione che il danno derivante dalle predette attività avvenga e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre 12 mesi dal compimento dei lavori. Restano esclusi dall'Assicurazione i danni ai veicoli oggetto di interventi, i danni a Cose installate, riparate, nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle stesse, salvo che siano dovuti ad urto o collisione conseguente ad *Incidente* di circolazione stradale o di navigazione.

B LAVORI E/O ATTIVITÀ SVOLTI AL DI FUORI DELL'AMBITO DELL'AZIENDA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 20.1 – Rischi Esclusi l'Assicurazione comprende i danni verificatisi durante lo svolgimento di lavori e/o attività al di fuori dell'ambito dell'Azienda, quali installazione, rimozione, manutenzione e riparazione, ivi compresi quelli ai locali nei quali si svolgono i lavori ed ai relativi infissi.

C DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 20.1 – Rischi Esclusi l'Assicurazione comprende i danni arrecati alle Cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, comprese le operazioni di loro sollevamento, carico e scarico.

Sono esclusi i danni: ad oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito e valori in genere; alle Cose trasportate al di fuori delle strutture aziendali; ad immobili ed a Cose utilizzate o detenute a titolo di locazione finanziaria.

19.3 COSE DI PROPRIETÀ DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'Assicurazione comprende i danni a Cose dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato. L'Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, titoli di credito, valori in genere.

19.4 SOSPENSIONE O INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *Sinistro* risarcibile a termini della presente Sezione.

19.5 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE ED AREE PRIVATE

Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esiste contemporanea e valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali indicati sul *Modulo di polizza*, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale copertura.

19.6 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di *Credemassicurazioni*, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *Premio* maggiore, di richiedere la relativa modifica delle Condizioni in corso (aumento del *Premio* con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate o, in caso di *Sinistro*, conguaglio del *Premio* per l'intera annualità in corso). L'Assicurazione R.C.O. (articolo 19.1- Rischio assicurato lettera B) conserva la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata involontaria inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

19.7 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia opera entro i limiti ed i massimali convenuti sul *Modulo di polizza per Sinistro* il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli *Assicurati*. Tuttavia la *Somma Assicurata* verrà utilizzata in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del *Contraente* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri *Assicurati*.

19.8 BENI IN COMODATO O LOCAZIONE

L'*Assicurazione* comprende i danni derivanti dal possesso e dall'utilizzo di beni e *Fabbricati* in comodato, leasing o locazione utilizzati dall'*Assicurato* per lo svolgimento delle attività descritte in polizza.

19.9 SCAMBIO DI MANODOPERA

Premesso che i *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* possono essere distaccati presso altre aziende, così come l'*Assicurato* può avvalersi di *Prestatori di lavoro* di altre aziende, il tutto nel rispetto delle norme di legge in materia di occupazione e mercato del lavoro e sempreché si tratti di aziende svolgenti analoghe attività, resta convenuto quanto segue:

- 1) La garanzia responsabilità civile verso *Prestatori di lavoro* è operante anche nei casi in cui i *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato* siano temporaneamente distaccati presso altre aziende, anche terze;
- 2) I *Prestatori di lavoro* di altre aziende dei quali l'*Assicurato* si avvalga si considerano terzi, anche se svolgenti attività manuali, ma limitatamente ai casi di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del codice penale.

Resta ferma la condizione che, se si verificano i casi 1) e 2) succitati, il numero massimo di *Addetti* assicurati rimane stabilito in massimo tre unità.

19.10 RESPONSABILITÀ SOLIDALE

In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, *Credemassicurazioni* risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'*Assicurato* stesso.

19.11 TOLLERANZA SUL NUMERO DI ADDETTI

Il *Premio* della presente sezione è determinato in base al numero di *Addetti* dell'*Azienda* al momento della stipula, del contratto, come dichiarato dal *Contraente* ed indicato nel *Modulo di polizza*.

Il *Premio* rimane immutato e le garanzie attivate nella presente sezione mantengono invariata la loro efficacia anche se il numero di *Addetti* dell'*Azienda* aumenta, nell'annualità in corso, di una unità (2 se il numero di *Addetti* dichiarato dal *Contraente* ed indicato in polizza è superiore a 3).

19.12 SOMME ASSICURATE

Credemassicurazioni, in caso di *Sinistro* liquidabile a termini di polizza, corrisponde al *Contraente* un importo che prevede un *Limite di Indennizzo*, cioè la somma indicata sul *Modulo di polizza* alla voce "*Somma Assicurata*", e l'applicazione di uno *Scoperto* e/o *Franchigia* indicati all'art. 21.1 – *Limiti d'Indennizzo*, *Franchigie* e *Scoperti*.

20. CHE COSA NON E' ASSICURATO



20.1 RISCHI ESCLUSI

La garanzia di responsabilità civile verso terzi non comprende i danni:

- 1) Da *Furto*
- 2) Derivanti a infiltrazione di acqua, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimenti di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- 3) Derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti a motore e dall'impiego di aeromobili, fermo quanto previsto dall'art. 19.1 – *Rischio Assicurato*, lettera A punto b)
- 4) Ad opere e/o *Cose* costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, utilizzate dall'*Assicurato*; ad opere e/o *Cose* oggetto dei lavori, limitatamente alle sole parti delle *Cose* direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori
- 5) A natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle *Cose* sugli stessi trasportate
- 6) Cagionati da prodotti e *Cose* in genere dopo la consegna, somministrazione o distribuzione a terzi salvo quanto previsto dall'art. 19.1- *Rischio Assicurato* lettera A, punto a) 4)
- 7) Da vibrazioni

- 8) Da inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, salvo quanto indicato dall'art. 19.1 – Rischio Assicurato, lettera A punto, a) 17)
- 9) Da detenzione e/o impiego di esplosivi
- 10) A Cose da cedimento, franamento o assestamento del terreno
- 11) A Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'articolo 19.1 - Rischio assicurato lettera A c) 2), 3) e 4) e alla Condizione Particolare C - Danni a cose in consegna e custodia
- 12) A condutture ed impianti sotterranei in genere
- 13) Cagionati dagli *Appaltatori, Subappaltatori e Lavoratori Autonomi* del cui fatto l'Assicurato debba rispondere;
- 14) Cagionati da *Merci* o prodotti in genere dopo la consegna a terzi

Le garanzie di R.C.T. e R.C.O. non comprendono in ogni caso i danni:

- a) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- b) Derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
- c) Derivanti da rischi di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra
- d) Derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF)
- e) Di carattere punitivo (limitatamente ai sinistri verificatisi in Usa, Canada e Messico)

20.2 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) Il coniuge, i genitori, i figli l'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente
- b) Quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a)
- c) I *Prestatori di lavoro* e tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività descritta nel *Modulo di polizza*
- d) Gli aventi diritto dei soggetti indicati ai precedenti punti a), b), e c).

Viene comunque riconosciuta la qualifica di terzi, limitatamente al caso di morte e lesioni personali:

- e) Al socio a responsabilità illimitata e agli amministratori che non siano legali rappresentanti
- f) Ai clienti e ai fornitori che in via occasionale partecipino a *Operazioni di carico e scarico*
- g) Ai tirocinanti, agli stagisti, ai liberi professionisti e consulenti d'opera dei quali l'Assicurato si avvale

Agli *Appaltatori, i Subappaltatori, i Lavoratori Autonomi* ed ai loro *Prestatori di lavoro* viene riconosciuta la qualifica di terzi limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del codice penale.

21. LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



21.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI

In caso di *Sinistro* verranno applicate le *Franchigie*, gli *Scoperti* e i *limiti d'Indennizzo* sotto elencati.

ART. 19.1 - RISCHIO ASSICURATO		SCOPERTO / FRANCHIGIA /	LIMITI DI INDENNIZZO
	Danni verificatisi in Paesi extraeuropei	10% minimo € 5.000 massimo € 50.000	Somma Assicurata
A a) 3)	Proprietà del <i>Fabbricato</i>	€ 500	Somma Assicurata
A a) 3) b)	Spargimenti di acqua	€ 250	€ 300.000 per <i>Sinistro</i>
A a) 17)	Danni da inquinamento accidentale	10% minimo € 2.000	€ 25.000 per <i>Sinistro</i>
A c) 1)	Danni cagionati a <i>Cose da Incendio</i>	€ 500	€ 300.000 per <i>Sinistro</i>

A c) 2), 3) e 4)	Danni cagionati a veicoli ed a Cose trovantesi sugli stessi	€ 250	€ 25.000 per <i>Sinistro</i>
------------------	---	-------	------------------------------

ART. 19.2 - CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)		SCOPERTO FRANCHIGIA	LIMITI DI INDENNIZZO
A	Garanzia postuma	10% Minimo € 250	€ 50.000 per <i>Sinistro</i> /anno per danni a Cose
B	Lavori e/o attività svolti al di fuori dell'ambito dell' <i>Azienda</i>	15% Minimo € 250	10% per danni diversi da <i>Incendio</i> € 300.000 per danni di <i>Incendio</i>
C	Danni a Cose in consegna e custodia	10% Minimo € 250	€ 10.000 per <i>Sinistro</i> /anno per danni a Cose

Altre garanzie assicurate		SCOPERTO FRANCHIGIA	LIMITI DI INDENNIZZO
Art. 19.3	Cose di proprietà dei <i>Prestatori di lavoro</i>	€ 250	€ 10.000 per <i>Sinistro</i>
Art. 19.4	Sospensione o interruzione di attività	10% minimo € 250	€ 50.000 per <i>Sinistro</i> /anno

22. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



22.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a *Credemassicurazioni* di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che il *Contraente* produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro* disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it.

Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a *Credemassicurazioni* S.p.A. - Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia, entro e non oltre 10 giorni dalla data di accadimento del *Sinistro*.

E' possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'*Area Riservata* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere al *Contraente* ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del *Sinistro*.

22.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Credemassicurazioni assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, *Credemassicurazioni*, a richiesta dell'*Assicurato*, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'*Assicurato* sono a carico di *Credemassicurazioni* entro il limite di un importo pari al quarto della *Somma Assicurata* stabilita nel *Modulo di polizza* per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi la *Somma Assicurata*, le spese verranno ripartite tra *Credemassicurazioni* ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Credemassicurazioni non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

22.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* è responsabile verso *Credemassicurazioni* di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui all'articolo 22.1 - Obblighi in caso di *Sinistro*.

Ove risulti che il *Contraente* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

22.4 REGOLA PROPORZIONALE

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1.5 - Numero degli *Addetti*, se per inesatte o incomplete dichiarazioni del *Contraente* il numero di *Addetti* dichiarato risultasse minore dell'effettivo, i sinistri verificatisi nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il *Premio* pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridotti in egual misura.

SEZIONE ASSISTENZA

23. CHE COSA POSSO ASSICURARE



23.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni eroga le prestazioni di assistenza nel caso si renda necessaria a causa degli eventi di seguito elencati

23.2 INVIO DI UN IDRAULICO

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un idraulico presso l'*Azienda* per allagamento, mancanza totale d'acqua o di riscaldamento dovuti a rottura, occlusioni o guasto di condutture e altre componenti fisse dell'impianto idraulico o termico, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi dovuti a:

- Interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore;
- Mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dovuto a occlusione di condutture fisse di scarico dell'impianto idraulico facenti parte della colonna di scarico condominiale o di altre tubazioni di proprietà comune;
- Rottura, occlusione o guasto di rubinetti, boiler e di tubature mobili collegate o meno a qualsiasi apparecchio
- Infiltrazioni derivanti da guasto di rubinetti o di sanitari

23.3 INVIO DI UN ELETTRICISTA

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un elettricista presso l'*Azienda* per mancanza di corrente dovuta a guasto d'interruttori, impianti di distribuzione o prese di corrente, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi dovuti a:

- Interruzioni della fornitura dovute all'ente erogatore
- Guasti al cavo di alimentazione dell'*Azienda*

23.4 INVIO DI UN FABBRO O DI UN FALEGNAME

Qualora l'*Assicurato* necessiti dell'intervento d'emergenza di un fabbro o di un falegname presso l'*Azienda* perché la funzionalità degli accessi o la loro sicurezza è compromessa a seguito di:

- *Furto*, consumato o tentato;
- Smarrimento, scippo, *Rapina*, rottura delle chiavi
- Guasto o scasso di serrature o serrande

la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per ripristinare l'efficienza degli accessi. Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

Sono compresi i costi relativi a parti di ricambio e componenti usurati o guasti strettamente necessari per effettuare la riparazione d'emergenza.

L'intervento è limitato alle porte e alle finestre di accesso dall'esterno dell'*Azienda*. Sono a carico dell'*Assicurato* gli interventi:

- su porte e cancelli che non sono di pertinenza dell'*Azienda* e di proprietà o possesso del titolare dell'*Azienda*
- su impianti di sicurezza e allarme

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

23.5 INVIO DI UN VETRAIO

Qualora l'*Assicurato*, a seguito di evento dannoso indennizzabile ai sensi della garanzia Cristalli della Sezione Danni ai Beni – se operante -, necessiti dell'intervento d'emergenza di un vetraio presso l'*Azienda* per la rottura di vetri esterni, la *Centrale Operativa* provvede al suo invio per riparare il danno.

L'eventuale addebito del diritto di chiamata è a carico di *Credemassicurazioni*, anche in eccedenza al limite sopra indicato.

La prestazione è operante qualora la sicurezza del *Fabbricato* assicurato non sia garantita.

Sono esclusi:

- Il costo del materiale impiegato
- Il costo dei pezzi sostituiti
- Le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza

il cui *Indennizzo* sarà effettuato ai termini della Garanzia Cristalli se operante.

23.6 RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO

Qualora il titolare dell'*Azienda* nel corso di un viaggio a oltre 50 Km dal comune ove ha sede l'*Azienda*, debba rientrare essendo stata colpita l'*Azienda* stessa da un evento di tale gravità che, a giudizio dell'Autorità o del tecnico intervenuto, rende necessaria la sua presenza, la *Centrale Operativa* mette a sua disposizione, tenendone il costo a carico di *Credemassicurazioni*:

- un biglietto per il rientro in treno (prima classe), in aereo (classe economica) o con altro mezzo di trasporto
- un'autovettura a noleggio, di cilindrata compresa tra 1100 e 1300 cc, a chilometraggio illimitato e per un massimo di tre giorni. La prestazione è garantita durante l'orario di apertura dei centri di noleggio convenzionati con la Centrale Operativa. Tale prestazione verrà fornita compatibilmente con le disponibilità della società di autonoleggio e secondo le modalità di accesso al servizio, dalla stessa stabilite

Restano a carico dell'*Assicurato* le spese di carburante, di pedaggio, di traghetto e le assicurazioni non obbligatorie a termini di legge. Sono altresì a carico dell'*Assicurato* le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio per le quali può essere necessario esibire una carta di credito in corso di validità.

La *Centrale Operativa* ha facoltà di contattare l'Autorità o il tecnico intervenuto.

23.7 TRASPORTO IN AUTOAMBULANZA

Qualora, a seguito di *Infortunio* o di malore che colpisca, un addetto o un terzo presso l'*Azienda*, sia richiesto il trasporto in autoambulanza, la *Centrale Operativa* provvede all'invio, in accordo con i propri medici.

La garanzia opera laddove non si rende necessario l'intervento del servizio di soccorso pubblico, per recarsi presso la struttura sanitaria più vicina idonea a garantirgli cure specifiche; successivamente al ricovero di primo soccorso, opportunamente documentato, per recarsi alla struttura sanitaria che garantisca cure specifiche rese necessarie dall'evento.

La presente prestazione non può sostituire in alcun modo l'intervento degli operatori del servizio di soccorso pubblico.

24. CHE COSA NON E' ASSICURATO



24.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non eroga le prestazioni della presente sezione qualora il *Sinistro* sia conseguenza diretta di:

- A. Guerre, insurrezioni, occupazioni militari;
- B. Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura
- C. Trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche
- D. Atti dolosi compiuti o tentati dall'*Assicurato*

25. LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI



25.1 LIMITI DI INDENNIZZO

Si riportano di seguito i limiti di *Indennizzo* relativi alla garanzia Assistenza:

PRESTAZIONE ASSICURATA	LIMITE DI INDENNIZZO
Art. 23.2 Invio di un idraulico	€ 200 per <i>Sinistro</i>
Art. 23.3 Invio di un elettricista	€ 200 per <i>Sinistro</i>
Art. 23.4 Invio di un fabbro o di un falegname	€ 200 per <i>Sinistro</i>
Art. 23.5 Invio di un vetraio	€ 300 per <i>Sinistro</i>
Art. 23.7 Trasporto in Ambulanza	€ 300 per <i>Sinistro</i>

26. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO



26.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per poter usufruire delle prestazioni della presente garanzia l'*Assicurato* deve contattare le *Centrale Operativa*, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
NUMERO VERDE 800-896991	0039 011-7425566

Comunicando:

- Le proprie generalità
- Il numero di polizza
- Il tipo di assistenza richiesta
- Il numero di telefono del luogo di chiamata e l'indirizzo, anche temporaneo

Credemassicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

26.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Credemassicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per negligenza di questi.

Credemassicurazioni non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.


Allegato 1 – Aziende Assicurabili codice e tipologia attività

Codice attività	Settore merceologico	Tipologia
001	ALIMENTARI	Acque gassose e minerali, bibite analcoliche, Birra, Succhi e sciroppi di frutta e di ortaggi.
014	ALIMENTARI	Caffè e surrogati del caffè
002	ALIMENTARI	Distilleria per produzione spiriti esclusi alcoli di sintesi
011	ALIMENTARI	Formaggi, burro naturale, latticini, latterie sociali e centrali del latte - latte condensato, evaporato o in polvere
004	ALIMENTARI	Fornaio, Panificio
013	ALIMENTARI	Frantoi, Olio di oliva
018	ALIMENTARI	Gastronomia, preparazione di cibi
005	ALIMENTARI	Gelati, Caramelle, Cioccolato noccioлатi, Cacao, Torrone
017	ALIMENTARI	Macelli, Macellai con Macelli, Mattatoi
010	ALIMENTARI	Mangimi per animali
008	ALIMENTARI	Marmellate - confetture – mostarde - canditi e conserve di prodotti ortofrutticoli – miele - Prodotti Liofilizzati e vegetali disidratati
012	ALIMENTARI	Oli e grassi alimentari di origine animale o vegetale
006	ALIMENTARI	Pasticcerie, Biscotti, Panettoni, Pane, Grissini, Paste dolci, Amido, Fecola, Glucosio.
007	ALIMENTARI	Patatine fritte, Snacks, cereali soffiati e prodotti similari.
016	ALIMENTARI	Pesca con eventuale preparazione, conservazione e inscatolamento del pescato
009	ALIMENTARI	Prodotti alimentari surgelati, precotti e confezionati, carni in scatola, pesci in scatola (senza pesca), Estratti di Carne, Insaccati, Prosciutti, Salumi. (Escluso produzione liofilizzati)
015	ALIMENTARI	The, Camomilla e altre erbe aromatiche, Liquirizia
003	ALIMENTARI	Vini e Spumanti, Cantine Sociali ed enopoli, Bibite alcoliche e Liquori (Escluso Distillerie di Spiriti e alcoli di sintesi).
069	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	Astucci, Scatole, Tubetti e Contenitori di cartone o di cartoncino
074	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	Bottoni
070	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	Buste, sacchi, sacchetti, etichette di carta e di cellofane
079	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	Calzature con parti in gomma, gomma e tela, corda e tela, tessuto
080	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	Calzature di cuoio o pelle naturale
068	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	Carta in fogli, blocchi, oggetti e formati di Carta - Cartoni ondulati e globulari (senza cartiera) - Cartotecnica compresa stampa e plasticatura.
072	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	Carte da parati (senza posa in opera)
075	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	Dischi, films, nastri e simili per macchine scriventi, elaboratori, registratori, videoregistratori e simili - materiali fotosensibili
077	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	Laboratori per lo sviluppo e stampa di materiale cine - fotografico
082	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	Legatoria
071	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	Litografia, Tipografia e laboratori di matrici tipografiche, Serigrafia
076	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	Occhiali
073	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	Oggetti di gomma naturale o sintetica non espansa o alveolare, di ebanite, di guttaperca, esclusa produzione di pneumatici, di gommaspugna o microporosa e di gomma sintetica
078	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	Ombrelli
081	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	Rilegatore
083	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	Tappezziere con posa in opera

Codice attività	Settore merceologico	Tipologia
114	CHIMICA	Adesivi e mastici senza impiego di infiammabili
109	CHIMICA	Colori e inchiostri senza impiego di infiammabili
110	CHIMICA	Cosmetici - profumi, essenze (escluso sintetiche) senza impiego di infiammabili
112	CHIMICA	Elettrochimica
113	CHIMICA	Gelatine, colle a base di gelatina e simili
111	CHIMICA	Prodotti antibiotici e biologici - preparati farmaceutici senza impiego di infiammabili
092	EDILIZIA, VETRO, CERAMICA	Ceramista (senza posa in opera)
086	EDILIZIA, VETRO, CERAMICA	Laterizi – refrattari
095	EDILIZIA, VETRO, CERAMICA	Lavorazione di pietre e marmi (senza estrazione) con posa in opera
091	EDILIZIA, VETRO, CERAMICA	Lavorazione di pietre e marmi (senza estrazione) senza posa in opera
088	EDILIZIA, VETRO, CERAMICA	Manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso senza impiego di materiali combustibili o materie plastiche
087	EDILIZIA, VETRO, CERAMICA	Manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso, anche con altri materiali escluso materie plastiche espanse o alveolari
089	EDILIZIA, VETRO, CERAMICA	Oggetti di vetro o cristallo, soffiatori, modellatori, tagliatori e levigatori, vetrerie, specchi
094	EDILIZIA, VETRO, CERAMICA	Piastrellista, Posatore di rivestimenti senza opere di muratura
084	EDILIZIA, VETRO, CERAMICA	Smalti silicei e vetrosi - fusione di silicati
085	EDILIZIA, VETRO, CERAMICA	Terrecotte – grès - ceramiche – porcellane, idrotermosanitari (senza rimozione, posa e manutenzione presso terzi), Calci aeree, gesso, cementi e calci idrauliche
093	EDILIZIA, VETRO, CERAMICA	Vetraio (installazione e taglio del vetro)
090	EDILIZIA, VETRO, CERAMICA	Vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro, lana di roccia, Mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi
056	LEGNO	Carpenterie di legno esclusa installazione
060	LEGNO	Carpenterie di legno, compresa installazione
058	LEGNO	Cofani funerari
062	LEGNO	Cornici in genere
063	LEGNO	Falegname, Ebanista
064	LEGNO	Intagliatori, intarsiatori, incisori
065	LEGNO	Laccatore
054	LEGNO	Mobili di legno, laminati plastici, solo Assemblaggio, compresa posa mobili
055	LEGNO	Mobili di legno, laminati plastici, Solo Assemblaggio, esclusa posa mobili
052	LEGNO	Nobilizzazione e laminazione di compensati, paniforti, pannelli truciolari, impiallaccature
053	LEGNO	Palchetti per pavimento produzione senza posa
066	LEGNO	Palchettista, Posa in opera palchetti esclusi lavori edili
067	LEGNO	Restauratore, Restauro mobili
050	LEGNO	Segherie di tronchi, pallets, lavorazione tronchi e squadratura sul posto
061	LEGNO	Serramenti con rimozione e posa
057	LEGNO	Serramenti in legno senza rimozione posa
049	LEGNO	Strumenti musicali
059	LEGNO	Tappezzi per mobili, di divani e poltrone
051	LEGNO	Travi lamellari, paniforti, pannelli truciolari
026	METALLO	Accumulatori elettrici, pile elettriche
030	METALLO	Allattamento di qualsiasi tipo di scafo prevalentemente in metallo
031	METALLO	Apparecchi domestici a gas o elettrici esclusi audiovisivi – bruciatori
028	METALLO	Apparecchi e strumenti elettronici – apparecchi per radio e telecomunicazioni – radar – audiovisivi
021	METALLO	Apparecchi idraulici esclusa la posa opera, Macchine operatrici, utensili e motrici non elettriche e parti metalliche ed elementi metallici delle stesse senza lavorazione di titanio, zirconio, magnesio e leghe con più del 75% di magnesio

Codice attività	Settore merceologico	Tipologia
044	METALLO	Arrotino
037	METALLO	Carpenteria metallica, compresa installazione
019	METALLO	Carpenteria metallica, esclusa installazione
040	METALLO	Carrozzerie per qualsiasi tipo di veicolo
023	METALLO	Catene, funi, fili, lamiere, lamierini, laminati, nastri, profilati, reti e tele di metallo, stagnole, tubi saldati senza operazioni di laminazione, trafilatura e estrusione - scatolame, fustame e prodotti in genere in lamiera sottile o latta
035	METALLO	Estintori ed impianti antincendio compresa manutenzione, ricarica e posa in opera
036	METALLO	Estintori ed impianti antincendio esclusa manutenzione, ricarica e posa in opera
047	METALLO	Fabbro (senza lavori di carpenteria)
034	METALLO	Gioielli - bigiotteria - pietre preziose anche artificiali esclusa produzione di pietre preziose artificiali - avorio - corallo - corno - madreperla - osso - tartaruga (sempre esclusi metalli preziosi)
024	METALLO	Lampade a incandescenza - tubi luminescenti - semiconduttori - termistori - transistori - valvole termoioniche - tubi elettronici - circuiti integrati e microcircuiti - schede elettroniche, cavi e conduttori elettrici isolati, cavi con fibre ottiche
045	METALLO	Lattoniere (senza lavori di carpenteria)
025	METALLO	Macchine e apparecchiature elettriche metalliche - apparecchi elettrici metallici per illuminazione e segnalazione escluse lampade ad incandescenza e tubi luminescenti
020	METALLO	Macchine operatrici, macchine utensili, apparecchi idraulici compresa la posa in opera
027	METALLO	Macchine per ufficio escluso macchine elettroniche - strumentazione scientifica non elettronica compresa fabbricazione di lenti - meccanica di precisione e micromeccanica
022	METALLO	Minuterie metalliche - rubinetterie - stoviglie e articoli casalinghi di metallo (esclusi elettrodomestici - attrezzi ed utensili metallici esclusi dispositivi elettrici - armi bianche e da fuoco)
032	METALLO	Mobili metallici e cassaforti
029	METALLO	Motoveicoli - biciclette
041	METALLO	Officine meccaniche - Autofficine, Elettrauto, escluse stazioni di servizio
033	METALLO	Oggetti di metallo in genere, posate, stoviglie, utensileria
043	METALLO	Orafo
039	METALLO	Orologiaio
046	METALLO	Saldatore
048	METALLO	Serramenti in metallo con rimozione e posa
038	METALLO	Serramenti in metallo senza rimozione posa
042	METALLO	Zincatura - brunitura - bronzatura - Galvanostegia - Trattamento termico dei metalli - Smaltatura
116	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Allattamento veicoli speciali (Ambulanze, Camion-frigo, Uffici Mobili)
120	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Antennista, Eletttricista, installazione di impianti televisivi, satellitari, radiofonici
121	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Caldaiista, Idraulico, installazione di impianti di riscaldamento, termici, di refrigerazione e condizionamento di ambienti, installazione pompe, turbine, compressori
122	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Calzolaio
124	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Catering e rinfreschi compresa la preparazione dei cibi
123	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Fotografo, Servizi fotografici
125	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Giardiniere con abbattimento di piante ad alto fusto
126	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Giardiniere, senza abbattimento di piante ad alto fusto
127	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Imbianchini, decoratori, stuccatori, pulitori di facciate.
119	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Imprese di pulizia
128	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Imprese edili, opere murarie, installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione
129	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Installazione e manutenzione di ascensori, montacarichi, e scale mobili
131	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Montaggio e smontaggio di impianti industriali

Codice attività	Settore merceologico	Tipologia
118	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Odontotecnici (escluso metalli preziosi)
115	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Pontatori e Ponteggiatori, montaggio strutture tubolari. A struttura metallica o autosollevante
130	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Riparatore di elettrodomestici
132	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Sale di registrazione, incisione e doppiaggio escluse riprese esterne
133	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Servizi nei cimiteri, pompe funebri e trasporti funebri
134	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Spargimento di sostanze chimiche e fertilizzanti od antiparassitarie con impiego di mezzi terrestri o natanti, trattamenti chimici per disinfestazione dei prodotti del suolo, merci e materie varie senza impiego di gas o di sostanze tossiche ed infiammabili
117	SERVIZI ED ATTIVITA' VARIE	Spurgo fognature e pozzi neri
102	TESSILI E ABBIGLIAMENTO	Abiti e confezioni in genere (escluse pellicce) senza impiego di tessuti gommati o cerati
103	TESSILI E ABBIGLIAMENTO	Calze escluse quelle elastiche
104	TESSILI E ABBIGLIAMENTO	Cappelli, borse in tessuto
099	TESSILI E ABBIGLIAMENTO	Lavatoi, lavanderie di fibre e tessuti vari senza impiego di infiammabili
107	TESSILI E ABBIGLIAMENTO	Nastri - passamanerie - merletti - trine – ricami
096	TESSILI E ABBIGLIAMENTO	Preparazione filati e fiocco
100	TESSILI E ABBIGLIAMENTO	Reti
108	TESSILI E ABBIGLIAMENTO	Sarto/a
105	TESSILI E ABBIGLIAMENTO	Stamperia (di tessuti)
101	TESSILI E ABBIGLIAMENTO	Tappeti e stuoie esclusi quelli di feltro e di gomma
106	TESSILI E ABBIGLIAMENTO	Tendaggi (compresa la posa in opera) cordaggi, cordaio
097	TESSILI E ABBIGLIAMENTO	Tessitura
098	TESSILI E ABBIGLIAMENTO	Tessuti in spugna



Spett.le
Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Polizza Protezione Artigiano: denunciemo un sinistro

- Numero di polizza _____
- Filiale _____
- Nome del tuo gestore _____

Dati dell'Assicurato

Cognome e Nome _____

Data di nascita ____/____/____

Sesso _____

Domicilio/Residenza: Via _____ n _____

Comune _____ Cap _____ Provincia _____

Telefono/Fax _____

E-mail _____

Denuncia

Data di accadimento ____/____/____ e breve descrizione della modalit :

e pertanto richiedo l'attivazione della garanzia (Indicare con una **X**):

Incendio

Indicare probabile casistica di polizza:

- o Incendio, fulmine, implosione, esplosione e scoppio
- o Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, meteoriti, corpi e veicoli spaziali
- o Onda sonora determinata da aeromobili
- o Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti al Contraente o all'Assicurato n  in suo uso o servizio
- o Fumi, gas e vapori
- o Caduta di ascensori e montacarichi a seguito rottura di congegni
- o Fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni

Danni (Ricorso) a terzi da incendio

- o Danni materiali e diretti provocati alle cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose di sua propriet  o da lui detenute

...segue



Eventi socio-politici e Terrorismo

Indicare probabile casistica di polizza:

- Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio
 - Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio
 - Danni conseguenti ad atti di terrorismo
-



Eventi Atmosferici e Sovraccarico neve

Indicare probabile casistica di polizza:

- Grandine, vento e quanto da esso trasportato
 - Danni da acqua verificatisi all'interno del fabbricato purché conseguenti e avvenuti contestualmente a rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui al punto precedente
 - Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati causati da crollo totale o parziale del fabbricato direttamente provocato dal sovraccarico della neve
-



Spargimenti d'acqua e Ricerca del guasto - Gelo

Indicare probabile casistica di polizza:

- Danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimenti di acqua conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti i beni assicurati nonché traboccamento o rigurgito dei predetti impianti e di fognatura pertinente i suddetti fabbricati
 - Danni materiali e diretti causati al fabbricato ed agli altri enti assicurati purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici e di altre tubazioni in genere contenute nel fabbricato stesso, causati da gelo
-



Fenomeno elettrico



Merci in refrigerazione

Indicare probabile casistica di polizza:

- Danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo
 - Danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di fuoriuscita del fluido frigorifero
 - Danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei
 - Danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso
-



Garanzia Furto

Indicare probabile casistica di polizza:

- Furto a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi
 - Rapina o Estorsione
 - Guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni ed i valori assicurati
 - Guasti e atti vandalici provocati dai ladri al fabbricato e al contenuto in occasione di furto, tentato furto o rapina
-

Garanzia Cristalli

- Rottura delle lastre facenti parte del fabbricato

Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro

Indicare probabile casistica di polizza:

- Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione
- Responsabilità per infortuni sofferti da prestatori di lavoro

Data ____/____/____

Firma (leggibile) _____

Per la Sezione Assistenza

L' Assicurato deve contattare le Centrale Operativa, funzionante 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, attivabile a mezzo telefono:

DALL' ITALIA: NUMERO VERDE 800-896991

DALL'ESTERO: PREFISSO INTERNAZIONALE SEGUITO DA 011-7425566

COMUNICANDO:

- Generalità
- Numero di polizza
- Tipo di assistenza richiesta

Se preferisci, puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata disponibile su www.credemassicurazioni.it

oppure consegnare tutta la documentazione all'intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura.

Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36